REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 17
DEL 29 GIUGNO 2007
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 26
DEL 27 GIUGNO 2007

SO 17

Anno XLIV S.O.n.17 **€5,00**
spedizione in a.p.70% DCB Trieste
In caso di mancato recapito inviare
al CPO di Trieste per la restituzione
al mittente previo pagamento resi

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_SO17_1_DPR_185_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0185/Pres.

LR 4/2005, art. 22. Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI). Approvazione di modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, denominata "Per lo sviluppo dei Distretti industriali" e successive modifiche;

VISTO in particolare l'articolo 12 bis, comma 2, della citata LR 27/1999, come introdotto dall'articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.), ai sensi del quale "con regolamento regionale si determinano le modalità di concessione dei contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento" delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2005, n. 0225/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 3 agosto 2005, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI)";

VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

TENUTO CONTO che il citato DPReg n. 0225/2005, prevede all'articolo 3 l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUCE serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

CONSIDERATO che il citato regolamento (CE) 69/2001 non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da esso disciplinati;

RITENUTO necessario modificare il regolamento emanato con DPReg n. 0225/2005, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 7 e 10 al fine di adeguarlo alla sopra citata normativa comunitaria del regolamento (CE) 1998/2006;

RITENUTO pertanto di disporre le suddette modifiche agli articoli 3, 4, 7 e 10 del menzionato regolamento, come riportate nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1386;

DECRETA

1. Sono approvate, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche e integrazioni al "Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI)", emanato con DPReg 8 luglio 2005, n. 0225/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO17_1_DPR_185_2_ALL1

Modifiche ed integrazioni al "Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI)" emanato con DPReg. 8 luglio 2005, n. 0225/Pres.

Art. 1 sostituzione dell'articolo 3 del DPReg 8 luglio 2005, n. 0225/Pres.
Art. 2 modifiche al comma 2 dell'articolo 4 del DPReg n. 0225/2005
Art. 3 sostituzione del comma 1 dell'articolo 7 del DPReg n. 0225/2005
Art. 4 aggiunta al comma 1 dell'articolo 10 del DPReg n. 0225/2005
Art. 5 norma transitoria
Art. 6 entrata in vigore

Art. 1 sostituzione dell'articolo 3 del DPReg. 8 luglio 2005, n. 0225/Pres.

1. L'articolo 3 del DPReg. 8 luglio 2005, n. 0225/Pres., è sostituito dal seguente:
<<art. 3 regime di aiuto
1. I contributi sono concessi secondo la regola <<de minimis>> di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ai singoli beneficiari non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>.

Art. 2 modifiche al comma 2 dell'articolo 4 del DPReg. n. 0225/2005

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del DPReg n. 0225/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a. la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.>>;
b. dopo la lettera c) è inserita la seguente:
<<c bis. Attestazione contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera c.>>.

Art. 3 sostituzione del comma 1 dell'articolo 7 del DPReg. n. 0225/ 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del DPReg n. 0225/2005 è sostituito dal seguente:
<<1. All'atto della concessione del contributo ai fini della verifica del rispetto del limite de minimis previsto all'articolo 3, comma 2, la Direzione centrale competente richiede una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.>>.

Art. 4 aggiunta al comma 1 dell'articolo 10 del DPReg. n. 0225/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del DPReg n. 0225/2005 sono aggiunte, in fine le parole: "e resta in vigore, relativamente al regime di aiuto <<de minimis>> da esso disciplinato, nei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006".

Art. 5 norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il Rego-

lamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUCE serie L numero 10 del 13 gennaio 2001, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti de minimis concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra il vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO17_1_DPR_190_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0190/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Interventi in materia di professioni";
VISTO, in particolare, l'articolo 9 della medesima legge regionale il quale prevede che l'amministrazione regionale conceda finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale;
VISTO il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)," emanato con proprio decreto 11 novembre 2004 n. 0373/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO di apportare ulteriori modifiche al predetto regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;
TENUTO CONTO, inoltre, del Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 che all'art. 1 comma 1 lettera b) abroga le disposizioni che vietavano ai professionisti di svolgere, anche parzialmente, pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali;
RICHIAMATO, infine, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale 13/2004;
VISTO il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;
CONSTATATO che, per quanto concerne le predette modifiche regolamentari, la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1499 di data 22 giugno 2007

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche al "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)," emanato con D.P.Reg. 0373/Pres./2004 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento

quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO17_1_DPR_190_2_ALL

Modifiche al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004 n. 0373/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 2005 n. 210/Pres.

Art. 1 modifica all'articolo 3 del DPReg. 0373/Pres./2004

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 del D.P.Reg. 0373/Pres/2004 come modificato dal D.P.Reg. 0210/Pres/2005 è sostituita dalla seguente:
<<h) non superano i quarantacinque anni di età alla data di inizio dell'attività, ovvero nell'ipotesi in cui superano i quarantacinque anni di età, risultino essere iscritti nelle liste di mobilità>>

Art. 2 modifica all'articolo 4 del DPReg. 0373/Pres./2004

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del D.P.Reg. 0373/Pres/2004 sono aggiunte le seguenti:
<<d bis) spese per l'acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente all'attività esercitata;
d ter) spese di pubblicità a carattere informativo.>>

Art. 3 modifica all'articolo 6 del DPReg. 0373/Pres./2004

1. L'articolo 6 del D.P.Reg. 0373/Pres/2004 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.>>

Art. 4 modifica all'articolo 7 del DPReg. 0373/Pres./2004

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del D.P.Reg. 0373/Pres./2004 è aggiunta la seguente:
<<e bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.>>

Art. 5 modifica all'articolo 8 del DPReg. 0373/Pres./2004

1. Il comma 6 dell'articolo 8 del D.P.Reg. 0373/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

<<6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi>>.

Art. 6 modifica all'articolo 9 del DPReg. 0373/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del D.P.Reg. 0373/Pres/2004 come modificato dal D.P.Reg. 0210/Pres/2005 le parole <<10.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<15.000,00 euro>>.

Art. 7 modifica all'articolo 10 del DPReg. 0373/Pres./2004

1. Al comma 3 dell'articolo 10 del D.P.Reg. 0373/Pres./2004 le parole <<unitamente ad una nuova dichiarazione riguardante eventuali aiuti <<de minimis>> allo stesso concessi>> sono soppresse.

Art. 8 modifica all'articolo 14 del DPReg. 0373/Pres./2004

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 è soppressa.

Art. 9 disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla stessa data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO17_1_DPR_191_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0191/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Interventi in materia di professioni";
VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che l'amministrazione regionale conceda finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale a soggetti fisicamente svantaggiati;
VISTO il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)", emanato con proprio decreto 11 novembre 2004 n. 0375/Pres.;
RITENUTO di apportare modifiche al predetto Regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;
TENUTO CONTO, inoltre, del Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 che all'art. 1 comma 1 lettera b)

abroga le disposizioni che vietavano ai professionisti di svolgere, anche parzialmente, pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali;
RICHIAMATO, infine, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale 13/2004;
VISTO il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;
CONSTATATO che, per quanto concerne le predette modifiche, la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1498 di data 22 giugno 2007

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche al "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)", emanato con D.P.Reg. n. 0375/Pres./2004, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO17_1_DPR_191_2_ALL

Modifiche al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004 n. 0375/Pres.

Art. 1 modifica all'articolo 4 del DPReg. 0375/Pres./2004

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunte le seguenti:
<< d bis) spese di pubblicità a carattere informativo;
d ter) spese per l'acquisto e per l'installazione di mezzi tecnologici finalizzati all'impianto ed allo svolgimento dell'attività;
d quater) spese per l'acquisto di beni strumentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature anche informatiche strettamente connesse all'attività esercitata;
d quinquies) spese per l'acquisto di testi, abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché per l'acquisto di software necessari allo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di un sito web.>>

Art. 2 modifica all'articolo 6 del DPReg. 0375/Pres./2004

1. L'articolo 6 del D.P.Reg. 0375/Pres./2004 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.>>

Art. 3 modifica all'articolo 7 del DPReg. 0375/Pres./2004

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 7 del D.P.Reg. 0375/Pres./2004 è aggiunta la seguente:
<<i bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso>>.

Art. 4 modifica all'articolo 8 del DPReg. 0375/Pres./2004

1. Il comma 6 dell'articolo 8 del D.P.Reg. 0375/Pres./2004 è sostituito dal seguente:
<<6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi>>.

Art. 5 modifica all'articolo 9 del DPReg. 0375/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del D.P.Reg. 0375/Pres/2004 le parole <<10.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<15.000,00 euro>>.

Art. 6 modifica all'articolo 10 del DPReg. 0375/Pres./2004

1. Al comma 3 dell'articolo 10 del D.P.Reg. 0375/Pres./2004 le parole <<unitamente ad una nuova dichiarazione riguardante eventuali aiuti <<de minimis>> allo stesso concessi>> sono soppresse.

Art. 7 modifica all'articolo 14 del DPReg. 0375/Pres./2004

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del D.P.Reg. 0375/Pres./2004 è soppressa.

Art. 8 disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla stessa data, non sia ancora emesso il provvedimento di concessione.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO17_1_DPR_192_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0192/Pres.

Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente

"Interventi in materia di professioni";
VISTO, in particolare, l'articolo 11, della medesima legge regionale, il quale prevede che l'Amministrazione regionale conceda finanziamenti per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni;
VISTO il "Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)" emanato con proprio decreto 8 giugno 2005 n. 0169/Pres.;
RITENUTO di apportare modifiche al predetto Regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;
TENUTO CONTO, inoltre, del Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione dalle legge n. 248 del 4 agosto 2006 che all'art. 1 comma 1 lettera b) abroga le disposizioni che vietavano ai professionisti di svolgere, anche parzialmente, pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali;
RICHIAMATO, infine, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale 13/2004;
VISTO il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
ATTESO che**,** ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;
CONSTATATO che, per quanto concerne le predette modifiche, la Commissione consiliare, nella riunione del 14 giugno 2007 ha evidenziato che l'articolo 1 - Modifica all'articolo 3 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005, laddove consente che, nell'ambito delle forme associate e societarie, la compagine dei professionisti possa essere costituita anche da soggetti di età superiore ai quarantacinque anni nella misura del 50%, pare discostarsi dallo spirito della legge regionale 13/2004 finalizzata a sostenere i professionisti di giovane età;
VISTA la raccomandazione formulata dalla Commissione medesima mirata ad una riduzione della percentuale dei professionisti che, nelle forme aggregate, possono superare il limite massimo dei quarantacinque anni, giusta verbale della succitata riunione;
PRESO ATTO che tale raccomandazione è stata accolta dalla Direzione centrale interessata;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1500 di data 22 giugno 2007;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche al "Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni)" emanato con D.P.Reg. 0169/Pres./2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO17_1_DPR_192_2_ALL

Modifiche al regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (interventi in materia di professioni) emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0169/Pres.

Art. 5 modifica all’articolo 8 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005
Art. 6 modifica all’articolo 10 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005
Art. 7 modifica all’articolo 11 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005
Art. 8 modifica all’articolo 15 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005
Art. 9 disposizione transitoria
Art. 10 entrata in vigore

Art. 1 modifica all’articolo 3 del DPReg. 0169/Pres./2005

1. Al comma 6 dell’articolo 3 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005 dopo le parole <<liberi professionisti>> le parole <<di età non superiore>> sono sostituite dalle seguenti <<che, almeno nella misura del 65%, non abbiano una età superiore>>

2. Al comma 7 dell’articolo 3 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005 le parole <<limite di età di cui al comma che precede>> sono sostituite dalle seguenti <<requisito di cui al comma 6>>.

Art. 2 modifica all’articolo 4 del DPReg. 0169/Pres./2005

1. Dopo la lettera h) del comma 3 dell’articolo 4 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005 sono aggiunte le seguenti:

<<h bis) spese per l’acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente all’attività esercitata;
h ter) spese di pubblicità a carattere informativo.>>

Art. 3 modifica all’articolo 6 del DPReg. 0169/Pres./2005

1. L’articolo 6 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.>>

Art. 4 modifica all’articolo 7 del DPReg. 0169/Pres./2005

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005 è aggiunta la seguente:

<<e bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso>>.

Art. 5 modifica all’articolo 8 del DPReg. 0169/Pres./2005

1. Il comma 6 dell’articolo 8 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005 è sostituito dal seguente:

<<6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l’Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all’applicazione, nell’esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l’impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti “de minimis” dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 6 modifica all’articolo 10 del DPReg. 0169/Pres./2005

1. Al comma 1 dell’articolo 10 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005 le parole <<al 30%>> sono sostituite dalle seguenti:

<<al 40%>>.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 del D.P.Reg. 0169/Pres/2005 le parole <<10.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti:

<<15.000,00 euro>>.

Art. 7 modifica all’articolo 11 del DPReg. 0169/Pres./2005

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 11 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005 è soppressa.

Art. 8 modifica all’articolo 15 del DPReg. 0169/Pres./2005

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 del D.P.Reg. 0169/Pres./2005 è soppressa.

Art. 9 disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regola-

mento medesimo per i quali, alla stessa data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO17_1_DPR_193_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0193/Pres.

Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere, sulla base del Programma triennale regionale di politica del lavoro, i seguenti interventi:
a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;
VISTO l'articolo 48, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle Province in conformità al regolamento regionale;
VISTO il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 - 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856;
VISTO il <<Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)>>, emanato con proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., di seguito denominato Regolamento, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, in base al quale i contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) e b), e 8 del Regolamento medesimo, hanno natura di aiuti de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione e successive modificazioni integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>);
VISTO l'articolo 4 del sopra richiamato Regolamento (CE) n. 69/2001, il quale prevede che esso resti in vigore fino al 31 dicembre 2006 e che, alla scadenza del periodo di vigenza, le sue disposizioni continuino ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006 ed in vigore dal 1° gennaio 2007, il quale ha dettato la nuova disciplina relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), introducendo significative innovazioni rispetto alla normativa previgente in materia;
RITENUTO di adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis;
RITENUTO altresì:
a) di apportare al Regolamento, sulla base delle segnalazioni ricevute delle Province, alcune modifiche al fine di aumentare l'idoneità degli incentivi disciplinati a fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale;
b) di introdurre nel Regolamento misure di semplificazione procedimentale che diminuiscano il numero degli adempimenti posti in capo ai soggetti richiedenti;

SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 7 maggio 2007 hanno esaminato il testo di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2007, n. 1080, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante <<Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.>>;
SENTITO il Consiglio delle Autonomie locali, che nella seduta del 18 maggio 2007 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;
RITENUTO opportuno, ai fini del coordinamento del testo regolamentare, apportare alcune ulteriori modifiche, in particolare all'articolo 3, comma 2, relativo ai requisiti che devono possedere le assunzioni a tempo indeterminato per essere ammesse ad incentivo, all'articolo 16, comma 4, relativo alle verifiche che le Province devono effettuare prima dell'erogazione degli incentivi, e all'articolo 17, relativo alla revoca degli incentivi;
SENTITA, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nelle sedute dell'11 e 14 giugno 2007 ha esaminato il regolamento allegato al presente provvedimento, come risultante all'esito delle ulteriori modifiche di cui sopra, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1493 del 22 giugno 2007;

DECRETA

1. È approvato il regolamento recante <<Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.>>, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO17_1_DPR_193_2_ALL

Modifiche al Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres.

Art. 1 modifiche all'articolo 2 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:
"b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;".
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del DPReg. 0237/Pres./2006 è inserita la seguente:
"b bis) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;".
3. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:
"g) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);".

Art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 del DPReg. 0237/Pres./2006 sono inserite le seguenti:
"a bis) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;
a ter) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;".
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:
"c) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.".
3. Al comma 6 dell'articolo 3 del DPReg. 0237/Pres./2006 le parole "alla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di presentazione della domanda di contributo".

Art. 3 modifiche all'articolo 4 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:
"a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), b bis), c), e), g), e h);".
2. Il comma 4 dell'articolo 4 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
"4. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) anche i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), b bis), c), e), g) e h).".

Art. 4 modifica all'articolo 6 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del DPReg. 0237/Pres./2006 è aggiunta la seguente:
"a bis) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;".

Art. 5 sostituzione dell'articolo 9 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. L'articolo 9 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
"art. 9 ammontare dei benefici
1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato ad euro 3.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:
a) donne;
b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 6.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato ad euro 8.000

qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:
a) donne;
b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 1.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato ad euro 2.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:
a) donne;
b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
4. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 5.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato ad euro 7.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:
a) donne;
b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
5. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.
6. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 5 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfino tale requisito, purché i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;
c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.
7. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) è pari:
a) per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro;
b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro.
8. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la partecipazione al corso per il quale è stato richiesto il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, lettera a).
9. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione nel periodo di frequenza dello stesso, l'ammontare del contributo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7.
10. L'incentivo di cui all'articolo 8 è pari ad euro 3.000 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.".

Art. 6 sostituzione dell'articolo 10 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. L'articolo 10 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente
"art. 10 regime di aiuto
1. I contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) e b), e 8 hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.
2. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione."

Art. 7 modifica all'articolo 11 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
"2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.".

Art. 8 modifiche all'articolo 13 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 del DPReg. 0237/Pres./2006 è abrogata.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 del DPReg. 0237/Pres./2006 le parole "alla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di presentazione della domanda di contributo"
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 13 del DPReg. 0237/Pres./2006 è abrogata.
4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 del DPReg. 0237/Pres./2006 è abrogata.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del DPReg. 0237/Pres./2006 è inserito il seguente:
"3 bis. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi."
6. Il comma 4 dell'articolo 13 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), e all'articolo 8, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 5, a tempo determinato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro".
7. Il comma 5 dell'articolo 13 DPReg. 0237/Pres./2006 è abrogato.

Art. 9 modifiche all'articolo 14 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. Il numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 del DPReg. 0237/Pres./2006 è abrogato.
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:
"b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), b bis), c), e), g) e h).".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del DPReg. 0237/Pres./2006 è inserito il seguente:
" 2 bis. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi."
4. Il comma 5 dell'articolo 14 del DPReg. 0237/Pres./2006 è abrogato.

Art. 10 modifiche all'articolo 15 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del DPReg. 0237/Pres./2006 le parole "entro un mese" sono sostituite dalle seguenti: "entro due mesi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del DPReg. 0237/Pres./2006 è inserito il seguente:
"1 bis. I soggetti richiedenti possono presentare una richiesta di anticipazione per un importo pari al 30 per cento del contributo massimo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione deve esse-

re corredata da una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che eroga la formazione, attestante la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 30 per cento della durata prevista. La Provincia competente provvede sulla richiesta di anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione. L'anticipazione è erogata contestualmente all'atto di concessione."

3. Al comma 2 dell'articolo 15 del DPReg. 0237/Pres./2006 dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c)" sono inserite le seguenti: ", ovvero del saldo nell'ipotesi di cui al comma 1 bis,".

Art. 11 modifiche all'articolo 16 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. Il comma 3 dell'articolo 16 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento di concessione, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b) e di cui all'articolo 8, deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006."

2. Il comma 4 dell'articolo 16 del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
"4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui all'articolo 13, comma 4, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui agli articoli 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2."

Art. 12 inserimento dell'articolo 16 bis al DPReg. 0237/Pres./2006

1. Dopo l'articolo 16 del del DPReg. 0237/Pres./2006 è inserito il seguente:
"art. 16 bis variazioni intervenute nel soggetto richiedente
1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e di cui all'articolo 8 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.
2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita presenta domanda alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:
a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.
4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi."

Art. 13 modifica all'articolo 17 del DPReg. 0237/Pres./2006

1. Prima del comma 1 dell'articolo 17 del DPReg. 0237/Pres./2006 sono inseriti i seguenti:
"01. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) , e 8:
a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui all'articolo 13, comma 4, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'esito negativo della verifica di cui all'articolo 13, comma 4.
02. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lette. b) e c), il mancato deposito, nei termini rispettivamente indicati, della documentazione di cui agli articoli 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2".

Art. 14 modifica all'allegato A del DPReg. 0237/Pres./2006

1. L'allegato A del DPReg. 0237/Pres./2006 è sostituito dall'Allegato A del presente regolamento.

Art. 15 disposizioni transitorie

1. In relazione al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del DPReg. 0237/Pres./2006, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento possono essere presentate domande di contributo per assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, stipulati successivamente al 31 agosto 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché le assunzioni soddisfino tutte le seguenti condizioni:
a) riguardare lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come individuati dall'articolo 2 del DPReg. 0237/Pres./2006;
b) possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del DPReg. 0237/Pres./2006 .
2. In relazione al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), del DPReg. 0237/Pres./2006 la domanda di contributo può essere presentata entro due mesi dalla conclusione del corso di riqualificazione qualora i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione abbiano iniziato a frequentare il corso successivamente al 31 agosto 2006 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda di contributo, ove presentata successivamente alla conclusione del corso, deve essere corredata della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 2.
3. Le modifiche al DPReg. 0237/Pres./2006 introdotte dal presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione.

Art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° luglio 2007.

Allegato A (articoli 2, 6 e 10) - settori esclusi

01	"Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione)
02	"Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi" (tutta la divisione)
05	"Pesca, piscicoltura, e servizi connessi" (tutta la divisione)
10	"Estrazione di carbon fossile, lignite e torba" (tutta la divisione)
13	"Estrazione di minerali metalliferi" (tutta la divisione)
15.11.0	"Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione" (tutta la categoria)
15.12.0	"Produzione di carne di volatili, conigli e di prodotti della macellazione" (tutta la categoria)
15.13	"Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne" (tutta la classe)
15.20	"Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce" (tutta la classe)
15.3	"Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi" (tutto il gruppo)
15.4	"Produzione di oli e grassi vegetali e animali" (tutto il gruppo)
15.51	"Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte" (tutta la classe)
15.61.1	"Molitura del frumento" (tutta la categoria)
15.61.2	"Molitura di altri cereali" (tutta la categoria)
15.61.3	"Lavorazione del risone" (tutta la categoria)
15.61.4	"Altre lavorazioni di semi e granaglie" (tutta la categoria)
15.62	"Produzione di prodotti amidacei" (tutta la classe)
15.7	"Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali" (tutto il gruppo)
15.83	"Produzione di zucchero" (tutta la classe)
15.87	"Produzione di condimenti e spezie" (tutta la classe)
15.89	"Produzione di altri prodotti alimentari" (tutta la classe)
15.92	"Produzione di alcol etilico di fermentazione" (tutta la classe)
15.93	"Produzione di vini di uva (da uve non di produzione propria)" (tutta la classe)
15.94	"Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta" (tutta la classe)
15.95	"Produzione di altre bevande fermentate non distillate" (tutta la classe)
15.97	"Produzione di malto" (tutta la classe)
16	"Industria del tabacco" (tutta la divisione)
24.7	"Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)
27.10	"Siderurgia" (tutta la classe)
27.22	"Fabbricazione di tubi di acciaio" (tutta la classe)

34	"Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi " (tutta la divisione)
35.11.1	"Cantieri navali per costruzioni metalliche" (tutta la categoria)
35.11.3	"Cantieri di riparazioni navali" (tutta la categoria)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO17_1_DPR_194_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0194/Pres.

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
VISTO il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2006 - 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2006, n. 856;
VISTO il <<Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)>>, emanato con proprio decreto 20 febbraio 2007, n. 033/Pres., di seguito denominato Regolamento;
RITENUTO di introdurre nel Regolamento misure di semplificazione procedimentale che diminuiscano il numero degli adempimenti posti in capo ai soggetti richiedenti;
SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 7 maggio 2007 hanno esaminato il testo di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2007, n. 1079, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante <<Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.>>;
SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 18 maggio 2007 ha esaminato il testo del regolamento di cui sopra esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;
RITENUTO opportuno, ai fini del coordinamento del testo regolamentare, apportare al medesimo alcune ulteriori modifiche, in particolare all'articolo 2, comma 5, e all'articolo 6, comma 3, relativi ai requisiti che le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni devono soddisfare per essere ammissibili a contributo, all'articolo 14, comma 4, relativo alle verifiche che le Province devono effettuare prima dell'erogazione degli incentivi, all'articolo 15, comma 4, relativo alle variazioni intervenute nel soggetto richiedente, e all'articolo 16, commi 1, 3 e 4, relativo alla revoca degli incentivi;
SENTITA, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nelle sedute dell'11 e 14 giugno 2007 ha esaminato il regolamento allegato al presente provvedimento, come risultante all'esito delle ulteriori modifiche di cui sopra, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 22 giugno 2007;

DECRETA

1. È approvato il regolamento recante <<Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.>>, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO17_1_DPR_194_2_ALL

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.

Art. 1 modifiche all'articolo 2 del DPReg. 033/Pres./2007

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 del DPReg. 033/Pres./2007 è abrogata.

2. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 del DPReg. 033/Pres./2007 sono inserite le seguenti:
"a bis) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;
a ter) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;".

Art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPReg. 033/Pres./2007

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituita dalla seguente:
"a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);".

2. Il comma 4 dell'articolo 3 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"4. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) anche i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).".

Art. 3 modifica all'articolo 6 del DPReg. 033/Pres./2007

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 del DPReg. 033/Pres./2007 è inserita la seguente:
"c bis) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.".

Art. 4 modifiche all'articolo 7 del DPReg. 033/Pres./2007

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del DPReg. 033/Pres./2007 le parole "non superiore a 10.000 euro" sono

sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15.000 euro".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 del DPReg. 033/Pres./2007 è inserito il seguente:
"3 bis. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 3 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 insieme ad altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;
c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3."

Art. 5 modifica all'articolo 8 del DPReg. 033/Pres./2007

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del DPReg. 033/Pres./2007 è inserito il seguente:
"2 bis. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione."

Art. 6 modifica all'articolo 9 del DPReg. 033/Pres./2007

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.".

Art. 7 inserimento dell'articolo 9 bis al DPReg. 033/Pres./2007

1. Dopo l'articolo 9 del DPReg. 033/Pres./2007 è inserito il seguente:
"art. 9 bis riparto delle risorse
1. Ai fini del presente Regolamento è utilizzato il 100 per cento della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 80, comma 8, della legge regionale 18/2005.
2. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.
3. Il residuo 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno."

Art. 8 modifiche all'articolo 11 del DPReg. 033/Pres./2007

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi."
2. Il comma 3 dell'articolo 11 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro".

Art. 9 modifiche all'articolo 12 del DPReg. 033/Pres./2007

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del DPReg. 033/Pres./2007 le parole "Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente alla stabilizzazione e devono essere corredate da:" sono sostituite dalle seguenti: "Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente alla stabilizzazione e non oltre il 31 ottobre 2007. Sempre a pena di inammissibilità le medesime domande devono essere corredate da:"

2. Il comma 2 dell'articolo 12 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi."
3. Il comma 3 dell'articolo 12 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro".

Art. 10 modifiche all'articolo 13 del DPReg. 033/Pres./2007

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi."
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituita dalla seguente:
"b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);"

Art. 11 modifiche all'articolo 14 del DPReg. 033/Pres./2007

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006."
2. Il comma 4 dell'articolo 14 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui all'articolo 13, comma 4.".

Art. 12 modifica all'articolo 15 del DPReg. 033/Pres./2007

1. Il comma 4 dell'articolo 15 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.".

Art. 13 modifiche all'articolo 16 del DPReg. 033/Pres./2007

1. Il comma 1 dell'articolo 16 del DPReg. 033/Pres./2007 è sostituito dal seguente:
"1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2:
a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3.".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 del DPReg. 033/Pres./2007 le parole "nella misura di cui al comma 2" sono sostituite dalle parole "nella misura di cui al comma 4".
3. Al comma 4 dell'articolo 16 del DPReg. 033/Pres./2007 le parole "Se uno degli eventi di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "Se uno degli eventi di cui al comma 3".

Art. 14 disposizione transitoria

1. Le modifiche al DPReg. 033/Pres./2007 introdotte dal presente regolamento si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di concessione.

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO17_1_DPR_195_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0195/Pres.

Modifiche al <<Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto">>, emanato con DPReg. 10 novembre 2006, n. 0347/Pres. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, recante <<Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro>>, di seguito denominata legge;
VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della legge, che prevede che l'accreditamento dei Punti di Ascolto attivabili all'interno dei progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro di cui al comma 1 sia disposto sulla base di un regolamento regionale;
VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, della legge, che stabilisce che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, approva il regolamento per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2, indicando le modalità di attuazione e i criteri, tra i quali quelli riguardanti i progetti che prevedano anche l'attivazione dei Punti di Ascolto;
VISTO il <<Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto">>, emanato con proprio decreto 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.;
RITENUTO, a seguito dell'esperienza maturata nella valutazione e gestione dei progetti presentati nei primi mesi di applicazione del predetto Regolamento, di introdurre alcune modifiche migliorative al testo dello stesso, in particolare per ciò che concerne i requisiti dei soggetti che possono presentare i progetti, i criteri di valutazione, il termine per la loro presentazione, le spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento, nonché alcuni adempimenti dei Punti di Ascolto;
SENTITA la Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psico-fisiche sul lavoro che nella seduta del 7 maggio 2007 ha esaminato il testo di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1159, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante <<Modifiche al Regolamento per la promozione di progetti contro

le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.>>;
SENTITA, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 6, comma 1, della legge, la competente Commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 14 giugno 2007 ha esaminato il testo del regolamento allegato al presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole, previo accoglimento di un emendamento integrativo relativo ai criteri di assegnazione dei punteggi nella valutazione dei progetti;
RITENUTO di accogliere l'emendamento approvato dalla competente Commissione consiliare;
VISTO il regolamento recante <<Modifiche al Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.>> nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 22 giugno 2007;

DECRETA

1. È approvato il regolamento recante <<Modifiche al Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.>>, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO17_1_DPR_195_2_ALL

Modifiche al <<Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati "Punti di Ascolto>>, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.

Art. 1 modifiche all'articolo 3 del DPReg. 0347/Pres./2006

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del DPReg. 0347/Pres./2006 sono soppresse le parole <<, la quale deve essere compresa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia>>.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del DPReg. 0347/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:
<<b) essere dotati di uno Statuto o altro accordo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che espliciti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'ente, l'associazione o l'organizzazione assume:
1) l'attribuzione della rappresentanza legale, la struttura organizzativa del soggetto ed i livelli di organizzazione territoriale, tra i quali risulti che almeno una sede operativa è compresa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
2) l'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, associazione od organizzazione;

3) le finalità istituzionali del soggetto, le quali debbono essere rivolte alla promozione e alla tutela del benessere psico-fisico e dell'inclusione sociale delle persone;>>.

Art. 2 modifiche all'articolo 4 del DPReg. 0347/Pres./2006

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del DPReg. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
<<2. Ciascun progetto deve indicare:
a) le azioni e le iniziative che si intendono attivare;
b) il percorso di realizzazione e i suoi obiettivi;
c) l'utenza a cui è rivolto;
d) i prodotti informativi e divulgativi che si intendono realizzare;
e) i risultati attesi, con particolare riferimento all'impatto territoriale, e gli indicatori che si intendono utilizzare per la valutazione del loro raggiungimento;
f) le professionalità degli operatori o collaboratori coinvolti nel progetto, al di fuori di quelli operanti negli eventuali Punti di Ascolto, con espressa indicazione dei nominativi e dei curricula;
g) le eventuali collaborazioni e convenzioni, con particolare riferimento a quelle con le Università, le Aziende per i Servizi Sanitari, gli uffici dei Consiglieri di Parità e del Difensore Civico, corredate da documentazione di intese ed accordi raggiunti ovvero in via di definizione;
h) i tempi di realizzazione, anche prevedendo lo sviluppo in fasi di avanzamento;
i) il piano finanziario, con indicazione del costo massimo preventivato per la realizzazione del progetto, suddiviso analiticamente per singole voci di spesa.
j) l'eventuale attivazione di Punti di Ascolto, corredata da un programma dettagliato comprendente:
1) le modalità organizzative che i Punti di Ascolto intendono adottare, con espressa indicazione degli orari di apertura al pubblico;
2) le professionalità degli operatori e dei professionisti impiegati, con espressa indicazione dei nominativi, dei curricula, della disponibilità oraria e delle mansioni affidate;
3) le eventuali convenzioni con le Aziende per i Servizi Sanitari di cui all'articolo 13, comma 3;
k) l'eventuale prosecuzione di attività di Punti di Ascolto già accreditati ed operanti, corredata da un programma dettagliato comprendente anche il potenziamento e i miglioramenti che si intendono apportare alle proprie modalità organizzative, sulla base dell'analisi dei risultati raggiunti e degli obiettivi ulteriori che si intendono perseguire.>>
2. Il comma 3 dell'articolo 4 del DPReg. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
<<3. Il progetto deve avere inizio non oltre tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento e deve concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.>>
3. Il comma 4 dell'articolo 4 del DPReg. 0347/Pres./2006 è abrogato.
4. Al comma 5 dell'articolo 4 del DPReg. 0347/Pres./2006, dopo la parola <<indicato>> sono inserite le seguenti: <<qual è l'apporto di ogni partner al progetto e qual è>>. Al medesimo comma, le parole <<lettera h)>> sono sostituite dalla seguenti: <<lettera g)>>.
5. Al comma 6 dell'articolo 4 del DPReg. 0347/Pres./2006, le parole <<di cui al capo IV>> sono sostituite dalle seguenti: <<che non siano già accreditati>>.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 del DPReg. 0347/Pres./2006 è inserito il seguente:
<<6 bis L'attivazione dei Punti di Ascolto deve avvenire non oltre tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento.>>.
7. Al comma 7 dell'articolo 4 del DPReg. 0347/Pres./2006, dopo la parola <<Ascolto>> sono inserite le seguenti: <<o la revoca dello stesso>>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 5 del DPReg. 0347/Pres./2006

1. L'articolo 5 del DPReg. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
<<art. 5 spese ammissibili e intensità del finanziamento
1. Sono ammissibili al finanziamento tutte le spese strettamente riconducibili alle attività di realizzazione del progetto, nonché quelle riconducibili all'attivazione e implementazione degli eventuali Punti di Ascolto. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese per il rilascio delle fideiussioni di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Nei progetti che prevedono l'attivazione di Punti di Ascolto sono ammissibili al finanziamento, in particolare:
a) gli emolumenti erogati a operatori, esperti e professionisti;
b) le spese di primo impianto, avviamento e implementazione riguardanti l' acquisto di attrezzature e materiale tecnologico, nella misura massima del 30% del totale delle spese ammissibili previste per ogni Punto di Ascolto.
3. Non sono ammissibili al finanziamento:
a) le spese generali connesse all'attuazione dei progetti, riguardanti, in particolare, utenze, materiali di consumo, spese per affitto di locali;
b) gli emolumenti per il personale non impiegato esclusivamente nella realizzazione del progetto;

c) le spese riguardanti l'erogazione di corsi di formazione, salvo si tratti di aggiornamento e coordinamento interni agli operatori e collaboratori coinvolti nel progetto e nelle attività dei Punti di Ascolto;
4. Ciascun progetto è finanziabile fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo complessivo di euro 50.000, di cui fino ad un massimo di euro 35.000 per l'attivazione, l'attività e l'implementazione dei Punti di Ascolto e un massimo di euro 15.000 per le altre attività previste all' articolo 4.>>

Art. 4 modifiche all'articolo 6 del DPReg. 0347/Pres./2006

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del DPReg. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
<<1. Le domande di finanziamento dei progetti e di accreditamento degli eventuali Punti di Ascolto sono trasmesse, a pena di inammissibilità, alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, entro il 30 settembre di ciascun anno.>>.
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del DPReg. 0347/Pres./2006 è abrogato.

Art. 5 modifica all'articolo 7 del DPReg. 0347/Pres./2006

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del DPReg. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
<<2. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) ai progetti che prevedono un partenariato tra i soggetti di cui al capo III, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sono attribuiti fino a un massimo di 15 punti tenuto conto di:
1) partecipazione al partenariato di una o più Province: fino a 5 punti;
2) partecipazione al partenariato di uno o più comuni, anche costituiti in Ambiti per lo Sviluppo Territoriale (ASTER): fino a 2 punti;
3) esperienze maturate e iniziative realizzate in materia da ciascuno dei soggetti in partenariato: fino a 2 punti;
4) qualità e quantità dei mezzi e dei contributi al progetto messi a disposizione da ciascun soggetto in partenariato: fino a 6 punti;
b) ai progetti cui sono allegate convenzioni con le Aziende per i Servizi Sanitari, le Università di Trieste e Udine o con altri soggetti che abbiano competenze istituzionali in materia, quali ad esempio gli uffici dei Consiglieri regionali e provinciali di parità e del Difensore civico, sono attribuiti fino a un massimo di 10 punti;
c) in relazione ai contenuti del progetto e alla sua coerenza con le linee programmatiche previste nel Piano regionale triennale per le attività di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nel Programma regionale triennale di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 15 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti, tenuto conto di:
1) particolare attenzione all'impatto di genere del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche: fino a 14 punti;
2) azioni e iniziative previste, prodotti che si intendono realizzare, potenziale utenza e risultati attesi: fino a 10 punti;
3) numero e qualità dei collaboratori, esclusi quelli già inseriti negli eventuali Punti di Ascolto: fino a 6 punti;
d) ai progetti che prevedono l'attivazione di Punti di Ascolto sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti tenuto conto di:
1) quantità e qualità del servizio offerto, valutato in base alle modalità organizzative gestionali, agli orari di apertura al pubblico nonché alla qualità e alle competenze di tutto il personale di cui il Punto di Ascolto si avvale in relazione alle mansioni affidate: fino a 15 punti;
2) numero dei Punti di Ascolto, loro dislocazione territoriale in relazione al potenziale bacino d'utenza e idoneità a soddisfare le esigenze di un'omogenea copertura del territorio regionale: fino a 10 punti;
3) convenzioni con le Aziende per i Servizi Sanitari di cui all' articolo 13, comma 3: fino a 5 punti;
e) ai progetti che prevedono la prosecuzione di attività ed il miglioramento dei servizi offerti alle lavoratrici ed ai lavoratori nei Punti di Ascolto già accreditati sono attribuiti, oltre ai punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d), fino a 15 punti tenuto conto della quantità e qualità delle attività svolte, come evidenziate nelle relazioni semestrali, nonché dei miglioramenti che si intendono apportare alle proprie modalità organizzative come indicati all'articolo 4, comma 2, lettera k).>>
2. Il comma 3 dell'articolo 7 del DPReg. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
<<3. Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti. In caso di parità del punteggio finale di più progetti, si prende in considerazione, nell'ordine, il punteggio ottenuto nei criteri a), b) e c)>>.
3. Al comma 4 dell'articolo 7 del DPReg. 0347/Pres./2006 le parole <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera d)>>.

Art. 6 modifica dell'articolo 8 del DPReg. 0347/Pres./2006

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del DPReg. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:
<<2. Ciascun soggetto beneficiario del finanziamento deve comunicare per iscritto all'Ufficio competente l'avvenuta attivazione del progetto e degli eventuali Punti di Ascolto nel rispetto dei termini di cui

all'articolo 4, commi 3 e 6 bis. Nel caso di mancata attivazione del progetto e degli eventuali Punti di Ascolto entro tali termini, il contributo è revocato.>>.

Art. 7 sostituzione dell'articolo 9 del DPReg. 0347/Pres./2006

1. L'articolo 9 del DPReg. 0347/Pres./2006 è sostituito dal seguente:

<<art. 9 modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento è erogato ad avvenuta conclusione del progetto e dietro richiesta del soggetto beneficiario inviata all'Ufficio competente entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto e corredata da:

a) un dettagliato rapporto finale sull'attività svolta, redatto dal soggetto responsabile dell'attuazione del progetto;

b) la rendicontazione delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, effettuata ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

c) copia delle eventuali convenzioni attivate, qualora previste nel progetto e non ancora trasmesse all'Ufficio competente;

d) copia di ogni materiale informativo e divulgativo realizzato nell'ambito del progetto, con autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 60 per cento del contributo concesso, successivamente all'attivazione del progetto e previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. La fideiussione deve avere validità estesa ad almeno sei mesi successivi alla conclusione del progetto e deve essere presentata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).>>

Art. 8 modifiche all'articolo 12 del DPReg. 0347/Pres./2006

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del DPReg. 0347/Pres./2006 le parole <<può essere>> sono sostituite dalla parola: <<è>>.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del DPReg. 0347/Pres./2006 è inserito il seguente:

<<3 bis. L'avvenuto accreditamento è reso noto con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 13 del DPReg. 0347/Pres./2006

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 del DPReg. 0347/Pres./2006, dopo le parole <<nel rispetto delle disposizioni di legge>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto della riservatezza>>.

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 del DPReg. 0347/Pres./2006 è sostituita dalla seguente:

<<c) propone alla Commissione integrata, l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio-psico-fisico sul luogo di lavoro, manifestando le necessità formative rilevate nello svolgimento delle proprie attività>>;

3. Al comma 5 dell'articolo 13 del DPReg. 0347/Pres./2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole <<ed attuati dalla Regione>> è soppressa la parola <<anche>>;

b) dopo la parola <<riconosciuti>> sono inserite le seguenti: <<o tramite gli uffici del Consigliere regionale di Parità>>.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del DPReg. 0347/Pres./2006 è inserito il seguente:

<<6 bis. E' consentito utilizzare il logo della Regione o la denominazione di Punto di Ascolto accreditato esclusivamente a seguito del decreto di accreditamento di cui all'articolo 12, comma 3.>>

Art. 10 disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione ed esclusivamente per i Punti di Ascolto attivati ed accreditati nell'anno 2007, la relazione relativa al primo semestre 2007 di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a) è inviata all'Ufficio competente entro il 15 settembre 2007, anziché entro il 10 luglio.

2. Le domande di finanziamento di progetti e di accreditamento di Punti di Ascolto eventualmente presentate entro il 1° giugno 2007, termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del DPReg. 0347/Pres./2006 anteriormente alla modifica disposta dall'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, conservano la loro validità e sono valutate unitamente alle domande presentate entro il nuovo termine del 30 settembre, secondo i criteri previsti dall'articolo 7, comma 2, del DPReg 0347/Pres./2006, come sostituito dall'articolo 5 del presente Regolamento. E' riconosciuta tuttavia facoltà ai proponenti di integrare o di rinnovare le domande presentate entro il termine del 30 settembre 2007.

Art. 11 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO17_1_DPR_198_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0198/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Interventi in materia di professioni";
VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale, come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, il quale prevede che l'amministrazione regionale promuova e finanzi progetti di aggiornamento professionale per i professionisti;
VISTO il "Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti", emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni";
RITENUTO di apportare modifiche al predetto Regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;
RICHIAMATO, altresì, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale 13/2004;
VISTO il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;
CONSTATATO che, per quanto concerne le predette modifiche, la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1496 di data 22 giugno 2007;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche al "Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti", emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO17_1_DPR_198_2_ALL

Modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge 2 febbraio 2005, n. 1 (Leg-

ge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e modificato con decreti del Presidente della Regione 21 marzo 2006 n. 080/Pres. e 13 dicembre 2006 n. 0385/Pres.

Art. 1 modifica all'articolo 7 del DPReg. 0168/Pres./2005

1. L'articolo 7 del D.P.Reg. 0168/Pres/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.>>

Art. 2 modifica all'articolo 8 del DPReg. 0168/Pres./2005

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005 come modificato dal D.P.Reg. 080/Pres./2006 la lettera c bis) è sostituita dalla seguente:
<<c bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.>>

Art. 3 modifica all'articolo 9 del DPReg. 0168/Pres./2005

1. All'articolo 9 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005 dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis) Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi>>.

Art. 4 modifica all'articolo 11 del DPReg. 0168/Pres./2005

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 11 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005 come modificato dal D.P.Reg. 0385/Pres./2006 è soppressa.

Art. 5 modifica all'articolo 13 del DPReg. 0168/Pres./2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D.P.Reg. 0168/Pres./2005 è soppressa.

Art. 6 disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla medesima data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione.

Art. 7 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO17_1_DPR_199_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2007, n. 0199/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (interventi in materia di professioni). Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Interventi in materia di professioni";
VISTO, in particolare, l'articolo 7, della medesima legge regionale, il quale prevede che l'amministrazione regionale conceda finanziamenti per l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti;
VISTO il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni)", emanato con proprio decreto 8 giugno 2005, n. 0170/Pres.;
RITENUTO di apportare modifiche al predetto Regolamento recependo le richieste più ricorrenti formulate dai professionisti, dopo una valutazione sulla pertinenza ed opportunità delle medesime;
RICHIAMATO, altresì, il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 che detta nuove disposizioni in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") nei quali rientrano pure gli incentivi previsti dalla legge regionale 13/2004;
VISTO il testo recante le modifiche al Regolamento in parola come predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13/2004, in merito al contenuto dei Regolamenti di esecuzione della legge medesima deve essere sentita la competente Commissione consiliare;
CONSTATATO che, per quanto concerne le predette modifiche, la Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, giusta verbale di data 15 giugno 2007;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1497 di data 22 giugno 2007;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche al "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni)", emanato con D.P.Reg. 0170/Pres./2005, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO17_1_DPR_199_2_ALL

Modifiche al regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (interventi in materia di professioni) emanato con decreto del Presidente

della Regione 8 giugno 2005 n. 0170/Pres.

Art. 1 modifica all'articolo 4 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005
Art. 2 modifica all'articolo 7 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005
Art. 3 modifica all'articolo 8 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005
Art. 4 modifica all'articolo 9 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005
Art. 5 modifica all'articolo 10 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005
Art. 6 modifica all'articolo 11 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005
Art. 7 modifica all'articolo 14 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005
Art. 8 disposizione transitoria
Art. 9 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'articolo 4 del DPReg. 0170/Pres./2005

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 del D.P.Reg. 0170/Pres/2005 dopo le parole <<di hardware>> sono aggiunte le seguenti:
<<a meno che tale acquisto, debitamente motivato, non sia ritenuto strettamente connesso ed imprescindibile ai fini della realizzazione del sistema di qualità>>

Art. 2 modifica all'articolo 7 del DPReg. 0170/Pres./2005

1. L'articolo 7 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.>>

Art. 3 modifica all'articolo 8 del DPReg. 0170/Pres./2005

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005 è aggiunta la seguente:
<<b bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso>>.

Art. 4 modifica all'articolo 9 del DPReg. 0170/Pres./2005

1. Il comma 6 dell'articolo 9 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005 è sostituito dal seguente:
<<6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi>>.

Art. 5 modifica all'articolo 10 del DPReg. 0170/Pres./2005

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005 le parole <<10.000,00 euro>> sono sostituite con le seguenti:
<<15.000,00 euro>>.

Art. 6 modifica all'articolo 11 del DPReg. 0170/Pres./2005

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del D.P.Reg. 0170/Pres/2005 le parole <<entro dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti:
<<entro diciotto mesi>>.
2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005 è soppressa.

Art. 7 modifica all'articolo 14 del DPReg. 0170/Pres./2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del D.P.Reg. 0170/Pres./2005 è soppressa.

Art. 8 disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo per i quali, alla stessa data, non sia ancora emanato il provvedimento di concessione.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° luglio 2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO17_1_ADC_LAV FOR_1_ 373-04

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, emanato con DPReg. 11 novembre 2004, n. 0373/Pres., come modificato dal DPReg. 25 giugno 2007,n. 0190/Pres. Testo coordinato.

Art. 1 finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, prevista dall'articolo 9 della legge regionale citata.

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per Ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la Direzione centrale lavoro, professioni, università e ricerca;
b) per data di inizio dell'attività professionale: la data del primo rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, comunque non anteriore al 14 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004. Tale data non vale per i soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, lettera c).

Art. 3 beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i prestatori di attività professionali ordinistiche e i prestatori di attività professionali non ordinistiche che siano iscritti a un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004 e che abbiano iniziato la propria attività successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.
2. Sono ammessi al beneficio unicamente i soggetti che:

a) hanno la residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), primo periodo, successivamente al 14 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004;
c) hanno già esercitato, a differenza di quanto previsto dalla lettera b), un'attività professionale come collaboratori presso altri studi e ne attivano uno proprio successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004 a condizione che il volume di affari riferito all'attività precedentemente svolta, desumibile dall'ultima dichiarazione I.V.A. presentata, non superi l'importo di 18.000,00 euro, con esclusione di coloro che hanno svolto tale attività in collaborazione con il coniuge, i parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo;
c bis) le condizioni previste alla lettera c) valgono anche per coloro che, già in possesso del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per lo svolgimento di una precedente attività, documentino debitamente l'avvenuto avvio, in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale 13/2004, dell'attività professionale per la quale si richiede il contributo;
d) svolgono l'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale;
e) svolgono attività esclusivamente libera e professionale, non fanno parte di studi associati o di società di professionisti e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone e di società di capitali;
f) sono regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile nel caso di prestatori di attività professionali ordinistiche;
g) sono aderenti a una associazione inserita nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004 nel caso di prestatori di attività professionale non ordinistiche;
h) non superano i quarantacinque anni di età alla data di inizio dell'attività, ovvero nell'ipotesi in cui superano i quarantacinque anni di età, risultino essere iscritti nelle liste di mobilità.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo ad eccezione del requisito dell'età.

Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti le spese relative all'avvio ed al funzionamento di un'attività professionale per i primi tre anni di esercizio.
2. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per analisi di fattibilità e consulenza relative alla conoscenza del mercato ed alla valutazione della validità finanziaria ed economica dell'attività intrapresa;
b) spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività;
c) spese per l'acquisizione di beni strumentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche strettamente connesse all'attività esercitata;
d) spese per abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché spese per l'acquisto dei software necessari allo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di un sito web.
d bis) spese per l'acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente all'attività esercitata;
d ter) spese di pubblicità a carattere informativo.
3. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto, cellulari.
4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso, di trasporto, di imballaggio e di eventuali altre imposte.
5. Non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 5 computo dei termini

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del Codice civile.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 7 disposizioni procedurali per la presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate all'Ufficio competente, prima dell'avvio del programma di spesa di cui

all'articolo 4 del presente Regolamento, su apposito modello e secondo la normativa fiscale vigente, per una sola volta nell'arco del triennio.
2. Il triennio decorre dalla data del primo rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per coloro che iniziano l'attività professionale in forma individuale per la prima volta. Per i soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, lettera c), il triennio decorre dalla data dichiarata dagli interessati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 18 dicembre 2000.
3. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento sottoscritta dall'interessato;
b) preventivo analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;
c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
d) fotocopia dell'atto di rilascio del numero di partita I.V.A.;
e) curriculum vitae del richiedente sottoscritto dal medesimo.
e bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
4. Non sono ammesse a contributo le domande presentate successivamente alla scadenza del termine di un mese decorrente dalla data di conclusione del triennio di attività di cui al comma 2.

Art. 8 concessione del contributo

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Regolamento.
2. L'istruttoria si conclude entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento.
3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.
5. Alla conclusione dell'istruttoria l'Ufficio competente comunica all'interessato:
a) la concessione del finanziamento;
b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;
c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.
6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 9 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al pari al 40% delle spese ammissibili nei limiti di cui al comma 2.
2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 15.000,00 euro.
3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 disposizioni procedurali per l'erogazione del contributo

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare gli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione.
2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori sei mesi.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'Ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, una relazione illustrativa sugli interventi realizzati, sottoscritta dall'interessato, corredata dalla relativa documentazione di spesa.
4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).
5. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli

originali.
6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Le spese sostenute possono riguardare solo beni nuovi. A tale scopo sulla documentazione di spesa deve essere apposta la dicitura <<nuovo di fabbrica>>.
8. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
9. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.
10. L'Ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 11 disposizioni per l'erogazione dei contributi in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.
3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 12 disposizioni per la presentazione di documentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 13 vincolo destinazione dei beni

1. Il professionista beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto.
2. Il professionista beneficiario invia annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

Art. 14 cause di rideterminazione del contributo

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:
a) (abrogato);
b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2 e di quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b).

Art. 15 domande inevase

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 16 revoca

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni l'Ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora, in particolare:
a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;
c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento, ad eccezione del requisito dell'età."

Art. 17 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 18 modulistica

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 19 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 <<Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso>> e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate al Servizio competente su apposito modello decorsi due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I professionisti aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche già liberamente costituitesi possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 21 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_SO17_1_ADC_LAV FOR_2_ 375-04

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per l'esercizio dell'attività professionale da parte di prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche fisicamente svantaggiati, emanato con DPReg. 11 novembre 2004, n. 0375/Pres., come modificato dal DPReg. 25 giugno 2007, n. 0191/Pres. Testo coordinato.

Art. 1 finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 22 aprile

2004 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale, associata ovvero societaria a soggetti fisicamente svantaggiati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale citata.

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
- per Ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

Art. 3 beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento i soggetti fisicamente svantaggiati che esercitano un'attività professionale ordinistica ovvero non ordinistica per la quale è richiesta l'iscrizione ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004.
2. Per persone fisicamente svantaggiate si intendono le seguenti categorie di soggetti:
a) persone affette da minorazioni fisiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
b) persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
c) persone non vedenti o sordomute.
3. I soggetti fisicamente svantaggiati certificano la disabilità con apposita documentazione.
4 Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate che esercitano l'attività professionale in forma individuale e che:
a) hanno la residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
b) svolgono l'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale;
c) svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non siano lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da INPS o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone e di società di capitali;
d) sono regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile nel caso di prestatori di attività professionali ordinistiche;
e) sono aderenti a una associazione inserita nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 nel caso di prestatori di attività professionali non ordinistiche.
5. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate e residenti nel territorio che svolgono un'attività professionale presso studi associati che:
a) hanno sede nel territorio regionale ed almeno il 51% degli associati svolga l'attività in Regione;
b) riuniscono soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da INPS o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone e di società di capitali;
c) riuniscono soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
d) rispettano quanto previsto dalla legge 1815 del 1939 <<Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza >>.
6. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate e residenti nel territorio che esercitano un'attività professionale ordinistica presso società di professionisti che:
a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attività in Regione;
b) riuniscono esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
c) rispettano quanto previsto dalla normativa di settore in materia di società;
d) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese.
7. Sono ammesse al beneficio le persone fisicamente svantaggiate e residenti nel territorio che esercitano un'attività professionale non ordinistica presso società di professionisti che:
a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attività in Regione;
b) riuniscono esclusivamente soggetti aderenti ad associazioni inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale e che svolgono attività compatibili con l'oggetto sociale;
c) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese.
8. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.

9. I requisiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative che si sostanziano in interventi atti a consentire l'esercizio di un'attività professionale a soggetti fisicamente svantaggiati in forma individuale, associata ovvero societaria.
2. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per l'acquisto, l'installazione ed il funzionamento di strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati a compensare le limitazioni della disabilità ed a favorire l'autonomia nell'esercizio dell'attività professionale;
b) spese per l'adeguamento dei locali onde renderli idonei alle esigenze operative del professionista ad eccezione dei locali adibiti ad abitazione;
c) spese per l'adeguamento dei mezzi di trasporto;
d) spese per l'acquisto di attrezzature, ausili e sostegni connessi all'esercizio dell'attività professionale.
d bis) spese di pubblicità a carattere informativo;
d ter) spese per l'acquisto e per l'installazione di mezzi tecnologici finalizzati all'impianto ed allo svolgimento dell'attività;
d quater) spese per l'acquisto di beni strumentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature anche informatiche strettamente connesse all'attività esercitata;
d quinques) spese per l'acquisto di testi, abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché per l'acquisto di software necessari allo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di un sito web.
3. Non sono riconosciute spese previste a carico di altri soggetti pubblici in base alle disposizioni vigenti sulla disabilità.
4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso, di trasporto, di imballaggio e di eventuali altre imposte.

Art. 5 computo dei termini

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del Codice civile.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 7 disposizioni procedurali per la presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate all'Ufficio competente, prima dell'avvio del programma di cui all'articolo 4 su un apposito modello, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale.
2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione analitica, sottoscritta dall'interessato, relativa alle iniziative per le quali si richiede il finanziamento;
b) preventivo analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;
c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
d) fotocopia dell'atto di rilascio del numero di partita I.V.A.;
e) curriculum vitae del richiedente sottoscritto dal medesimo;
f) dichiarazione resa in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 18 dicembre 2000, riguardante la modalità di esercizio dell'attività professionale, in forma individuale, associata o societaria;
g) atto comprovante la costituzione dello studio associato e relativa denominazione come risultante da anagrafe tributaria se il richiedente fa parte di uno studio associato;
h) atto comprovante l'iscrizione al registro delle imprese se il richiedente fa parte di una società tra professionisti;
i) documentazione attestante la disabilità.
i bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 8 concessione del contributo

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la

completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Regolamento.
2. L'istruttoria si conclude entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento.
3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.
5. Alla conclusione dell'istruttoria l'Ufficio competente comunica all'interessato:
a) la concessione del finanziamento;
b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;
c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.
6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 9 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili nei limiti di cui al comma 2.
2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 15.000,00 euro.
3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 disposizioni procedurali per l'erogazione del contributo

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare gli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione.
2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato per ulteriori sei mesi.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, una relazione illustrativa sugli interventi realizzati, sottoscritta dall'interessato, corredata dalla relativa documentazione di spesa e da quella attestante la regolarità di lavori eventualmente eseguiti.
4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).
5. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.
6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Le spese sostenute possono riguardare solo beni nuovi. A tale scopo sulla documentazione di spesa relativi ai beni nuovi deve essere apposta la dicitura nuovo di fabbrica.
8. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
9. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.
10. L'Ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 11 disposizioni per l'erogazione dei contributi in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.
3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione

del debitore principale.
4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 12 disposizioni per la presentazione di documentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 13 vincolo destinazione dei beni

1. Il professionista beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto.
2. Il professionista beneficiario invia annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

Art. 14 cause di rideterminazione del contributo

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:
a) (abrogato);
b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2 e di quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b).

Art. 15 domande inevase

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 16 decadenza e revoca

1. L'Ufficio competente provvede all'adozione dei provvedimenti di revoca ovvero di decadenza con conseguente obbligo di restituzione del contributo qualora:
a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;
c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento;
e) non venga rispettato il vincolo di destinazione dei beni mobili di cui all'articolo 13.

Art. 17 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, i1 rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 18 modulistica

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 19 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 <<Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso>> e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate al Servizio competente su apposito modello decorsi due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I professionisti aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche già liberamente costituitesi possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 21 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_SO17_1_ADC_LAV FOR_3_169-05

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), emanato con DPReg. 8 giugno 2005, n. 0169/Pres., come modificato dal DPReg. 25 giugno 2007, n. 0192/Pres. Testo coordinato.

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale del 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti, per la promozione e l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
b) per data di inizio dell'attività professionale in forma associata o societaria: la data del primo rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Tale data non deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2004.

Art. 3 beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
a) i prestatori di attività professionali ordinistiche che avviano un'attività in forma associata denominata <<studio associato>>;
b) i prestatori di attività professionali ordinistiche che avviano un'attività in forma societaria, qualora consentita da specifiche normative di settore;
c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche che avviano un'attività in forma societaria.
2. Le attività professionali, esercitate in forma associata o societaria ed avviate in data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge regionale 13/2004, possono essere le medesime ovvero diverse.
3. I soggetti che avviano un'attività professionale nella forma dello studio associato sono ammessi ai

contributi di cui al presente regolamento qualora gli studi associati:
a) abbiano sede nel territorio regionale ed almeno il 51% degli associati svolga l'attività in Regione;
b) riuniscano esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile;
c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone o di capitali;
d) non riuniscano il coniuge, parenti fino al terzo o affini fino al secondo grado;
e) rispettino quanto previsto dalla legge n. 1815 del 23 novembre 1939 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza).
4. I soggetti che avviano un'attività professionale ordinistica in forma societaria sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora le società:
a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attività in Regione;
b) riuniscano esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile;
c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;
d) non riuniscano il coniuge, parenti fino al terzo o affini fino al secondo grado;
e) siano costituite in base ad espressa e specifica normativa di settore;
f) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese.
5. I soggetti che avviano un'attività professionale non ordinistica in forma societaria sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora le società:
a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attività in Regione;
b) riuniscano esclusivamente soggetti aderenti ad associazioni inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004;
c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;
d) non riuniscano il coniuge, parenti fino al terzo o affini fino al secondo grado;
e) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese.
6. Le forme associate o societarie di attività professionali riuniscono liberi professionisti che, almeno nella misura del 65%, non abbiano un'età superiore ai quarantacinque anni alla data di inizio dell'attività medesima come specificato all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.
7. Si prescinde dal requisito di cui al comma 6 qualora la forma associata o societaria di attività professionali riunisca:
a) almeno un lavoratore in mobilità che intraprende la libera professione;
b) almeno un lavoratore disoccupato di lunga durata che intraprende la libera professione;
c) almeno il 60% di libere professioniste donne.
8. Si prescinde, infine, dal limite di età di cui al comma 6, qualora la forma associata o societaria sia costituita in zone classificate totalmente montane in base alla deliberazione giuntale n. 3303/2000.
9. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.
10. I requisiti indicati devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti le spese connesse all'avvio di un'attività professionale ordinistica e non ordinistica in forma associata o societaria.
2. Per avvio si intende il periodo di tre anni decorrente dalla data di inizio dell'attività professionale indicata all'articolo 2, comma 1, lettera b). Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è di 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di tre anni.
3. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per analisi di fattibilità e consulenza relative alla conoscenza del mercato ed alla valutazione della validità finanziaria ed economica dell'attività intrapresa;
b) spese per l'organizzazione di incontri e congressi interdisciplinari finalizzati all'aggiornamento professionale e alla cooperazione sinergica tra professionalità;
c) spese relative alla partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e

internazionale finalizzati al confronto e all'interazione delle cognizioni e delle problematiche afferenti al settore di appartenenza;
d) spese per viaggi di formazione all'estero;
e) spese per lo sviluppo di metodologie, di modelli tecnologici e di organizzazione in generale, con particolare riguardo ai processi comunitari di internazionalizzazione;
f) spese per abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché spese per l'acquisto dei software necessari allo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di un sito web e collegamenti in rete;
g) spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto ed allo svolgimento dell'attività professionale;
h) spese per l'acquisizione di beni strumentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature anche informatiche strettamente connesse all'attività esercitata;
h bis) spese per l'acquisto di testi il cui contenuto sia strettamente pertinente all'attività esercitata;
h ter) spese di pubblicità a carattere informativo.
4. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto, cellulari.
5. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso, di trasporto, di imballaggio e di eventuali altre imposte.
6. Non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 5 computo dei termini

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 7 domanda

1. Le domande sono presentate all'Ufficio competente, prima dell'avvio del programma di spesa di cui all'articolo 4 su apposito modello e secondo la normativa fiscale vigente e comunque per una sola volta.
2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento debitamente sottoscritta dal soggetto legittimato a richiedere il finanziamento;
b) prospetto dettagliato delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 3 e corredate dal relativo preventivo ove le spese siano documentabili;
c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del soggetto legittimato a richiedere il finanziamento;
d) elenco recante il codice fiscale e gli estremi del documento di identità di ciascun componente lo studio associato ovvero di ciascun socio facente parte della società, in corso di validità;
e) fotocopia dell'atto di rilascio del numero di partita I.V.A. riferito allo studio associato ovvero alla società tra professionisti.
e bis) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
3. Per soggetto legittimato a richiedere il finanziamento si intende:
a) per quanto concerne gli studi associati, il professionista formalmente designato a rappresentare lo studio;
b) per quanto concerne le società tra professionisti, il legale rappresentante della società.
4. Con riferimento agli studi associati di cui all'articolo 1 della legge 1815/1939, la domanda di cui al comma 2 è integrata da:
a) atto recante il conferimento ad uno dei professionisti facenti parte dello studio associato della facoltà di rappresentare lo studio;
b) elenco recante la data di iscrizione agli ordini o collegi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile di ciascun componente lo studio associato;
c) atto comprovante la costituzione dello studio associato e relativa denominazione come risultante dall'anagrafe tributaria.
5. Con riferimento alle società tra professionisti ordinistici la domanda di cui al comma 2 è integrata da:
a) elenco recante la data di iscrizione agli ordini o collegi professionali di cui all'articolo 2229 del codice civile di ciascun socio;

b) atto comprovante l'iscrizione della società al registro delle imprese.
6. Con riferimento alle società tra professionisti non ordinistici, la domanda di cui al comma 2 è integrata da:
a) elenco recante la data di adesione di ciascun socio all'associazione di prestatori di attività professionale non ordinistica inserita nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004;
b) atto comprovante l'iscrizione della società al registro delle imprese.

Art. 8 concessione

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Regolamento.
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.
5. Alla conclusione del procedimento l'Ufficio competente comunica all'interessato:
a) l'ammissibilità del finanziamento;
b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;
c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.
6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 9 riduzione del contributo

1. Qualora si accerti che uno o più componenti dello studio associato ovvero uno o più soci della società tra professionisti ordinistici e non, abbiano percepito, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di finanziamento, un contributo come prestatori di attività professionale esercitata in forma individuale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 13/2004, il contributo di cui al presente regolamento viene ridotto in sede di concessione.
2. La riduzione è disposta nella percentuale risultante dal rapporto tra il numero di coloro che hanno già beneficiato del contributo indicato al comma 1 ed il numero dei componenti lo studio associato ovvero dei soci delle società tra professionisti ordinistici e non ordinistici.

Art. 10 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti di cui al comma 2.
2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 15.000,00 euro.
3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 11 erogazione

1. I beneficiari sono tenuti ad ultimare gli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione.
2. Su motivata preventiva richiesta del soggetto legittimato indicato all'articolo 7, comma 3, il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori sei mesi.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto legittimato presenta all'Ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2:
a) una relazione illustrativa sugli interventi realizzati, debitamente sottoscritta, corredata dalla relativa documentazione di spesa;
b) (abrogato)
4. Non sono riconosciute spese eccedenti l'ammontare previsto nel prospetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).

5. La documentazione giustificativa della spesa, annullata in originale, è presentata in copia non autenticata e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.
6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2.
7. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
8. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni.
9. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.
10. L'Ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 12 Erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.
3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 13 documentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso 1a documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 14 vincolo destinazione beni

1. Il beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto.
2. Il beneficiario invia annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

Art. 15 cause di rideterminazione del contributo

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:
a) (abrogato)
b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 10, comma 2 e di quello previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b).

Art. 16 domande inevase

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 17 revoca

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni l'Ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora, in particolare:
a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2;
b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;
c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 18 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, i1 rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 19 modulistica

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 20 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 disposizioni finali

1. Le domande di finanziamento sono presentate all'ufficio competente, su apposito modello, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le società costituite tra professionisti non ordinistici aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche già liberamente costituitesi possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento delle stesse nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 22 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_SO17_1_ADC_LAV FOR_4_237-06

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con DPReg. 7 agosto 2006, n. 0237/Pres. come modificato dal DPReg. 25 giugno 2007, n. 0193/Pres. Testo coordinato.

CAPO I - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), disciplina l'attuazione da parte delle Province dei seguenti interventi, previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale:
a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione.
2. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, lett. d), della legge regionale 18/2005 disciplina inoltre misure speciali volte a favorire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Art. 2 soggetti beneficiari degli interventi

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) i seguenti soggetti:
a) le imprese e loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
b) le cooperative e loro consorzi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
b bis) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
c) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
d) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell'ambito del territorio della Regione;
e) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
f) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede il contributo ai sensi del presente regolamento;
g) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
h) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) le imprese costituite da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come definiti dai commi 5, 6 e 7.
4. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione come definiti dai commi 5, 6 e 7.
5. Ai fini del presente regolamento si intendono per lavoratori disoccupati esclusivamente i soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
a) avere perso la propria occupazione a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro:
1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991;
2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di inserimento ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.

b) avere acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa regionale attuativa del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli eventi di cui al comma 5, lettera a), assumono rilievo anche se intervenuti anteriormente alla dichiarazione di grave difficoltà occupazionale, purché si siano verificati successivamente all'1 gennaio 2005 e siano stati successivamente ricondotti in una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro.

7. Ai fini del presente regolamento si intendono per soggetti a rischio di disoccupazione esclusivamente coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso ad ammortizzatori sociali anche concessi in deroga alla vigente normativa, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro. La sospensione assume rilievo anche se intervenuta anteriormente alla dichiarazione di grave difficoltà occupazionale, purché si sia verificata successivamente all'1 gennaio 2005 e sia stata successivamente ricondotta in una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro. In tale ultimo caso la sospensione deve permanere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

8. I lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione di cui ai commi 3 e 4 devono altresì essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 3 incentivi per l'assunzione

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) i soggetti da assumere devono essere, alla data di assunzione, lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, salvo che le assunzioni stesse avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

a bis) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;

a ter) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

b) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile;

c) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.

3. Alle assunzioni a tempo indeterminato sono equiparati gli inserimenti lavorativi in cooperativa.

4. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa equiparati, ai sensi del comma 3, ad assunzioni a tempo indeterminato, devono possedere i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.

5. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.

6. Possono altresì beneficiare dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, che provvedono a stabilizzare, assumendoli con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:

a) alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti da stabilizzare prestano la propria

opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle seguenti tipologie contrattuali:
1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di inserimento;
4) contratto di lavoro a progetto;
5) contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato dal soggetto richiedente con un somministratore autorizzato ai sensi della vigente normativa.
b) i soggetti da stabilizzare, al momento dell'assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a), erano lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8;
c) la stabilizzazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.
7. Nel caso in cui dalla stabilizzazione ai sensi del comma 6 derivi un rapporto a tempo parziale, trova applicazione il comma 5.

Art. 4 incentivi per la creazione di nuove imprese

1. Per beneficiare dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) le imprese devono essere costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione e devono:
a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), b bis), c), e), g) e h);
b) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfano tale requisito, purché i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
4. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) anche i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), b bis), c), e), g) e h).
5. Ai fini del presente regolamento per partecipazione prevalente si intende una partecipazione superiore al 50 per cento del capitale sociale.

Art. 5 spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:
a) macchinari e attrezzature;
b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
c) macchine per ufficio e programmi informatici;
d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
e) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i <<pick-up>> con non più di tre posti;
f) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
3. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico - amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione, rispettivamente:
a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

Art. 6 casi di esclusione dall'ammissibilità

1. Le spese di cui all'articolo 5 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:
a) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:
1) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;

2) un socio dell'impresa richiedente;
3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;

a bis) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
b) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'Allegato A del presente Regolamento;
c) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Art. 7 incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) i requisiti di cui all'articolo 2, commi 4 e 8 devono essere posseduti dai beneficiari alla data di inizio del corso e devono permanere per l'intera durata del corso.
2. I corsi, la cui frequenza consente di beneficiare dell'incentivo, devono:
a) essere realizzati da soggetti accreditati dalla Regione, ai sensi della normativa vigente;
b) prevedere, alternativamente:
1) il rilascio di una certificazione attestante la frequenza dei corsi stessi;
2) il conseguimento di una qualifica.

Art. 8 misure speciali volte a favorire la maturazione del diritto al trattamento pensionistico

1. In via sperimentale, sono concessi incentivi ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, i quali assumano lavoratori disoccupati che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
a) essere esclusi dalla percezione dei benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali;
b) mancare di non più di cinque anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
3. Le assunzioni a tempo indeterminato devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2.
4. Alle assunzioni a tempo indeterminato sono equiparati gli inserimenti lavorativi in cooperativa. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa equiparati alle assunzioni a tempo indeterminato devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.
5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi anche per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, se si verificano tutte le seguenti condizioni:
a) che i lavoratori disoccupati da assumere soddisfino il requisito di cui al comma 1, lett. a);
b) che ai soggetti da assumere manchino non più di tre anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa;
c) che la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, sia non inferiore ad un anno e corrisponda ad almeno la metà del periodo di contribuzione necessario al soggetto assunto per maturare il diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa.
6. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato instaurato ai sensi del presente articolo sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.

Art. 9 ammontare dei benefici

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato ad euro 3.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:
a) donne;
b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 6.000 per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato ad euro 8.000 qualora l'assunzione a tempo indeterminato o l'inserimento, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:

a) donne;
b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 1.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato ad euro 2.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:
a) donne;
b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
4. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) è pari ad euro 5.500 per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991. L'importo è elevato ad euro 7.500 qualora la stabilizzazione, in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, riguardi i seguenti soggetti:
a) donne;
b) soggetti che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda di contributo.
5. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.
6. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 5 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione insieme ad altri soggetti che non soddisfino tale requisito, purché i lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;
c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.
7. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) è pari:
a) per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro;
b) per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali, ad una somma pari a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro.
8. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la partecipazione al corso per il quale è stato richiesto il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 7, lettera a).
9. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi un'occupazione nel periodo di frequenza dello stesso, l'ammontare del contributo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 7.
10. L'incentivo di cui all'articolo 8 è pari ad euro 3.000 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.

Art. 10 regime di aiuto

1. I contributi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) e b), e 8 hanno natura di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.
2. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11 cumulabilità dei benefici

1. Gli incentivi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) e 8 non sono cumulabili relativamente alla medesima assunzione.
2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri

interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 12 provincia competente per la presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia competente.
2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:
a) in relazione ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e all'articolo 8 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;
b) in relazione ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza;
c) in relazione ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) la Provincia in cui il soggetto richiedente prestava la propria attività lavorativa.

Art. 13 incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e di cui all'articolo 8

1. In relazione agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) la domanda di contributo deve, a pena di inammissibilità, essere presentata anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e deve essere corredata da:
a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2 o 4. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
c) *(abrogata)*
d) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 6, la domanda di contributo deve, a pena di inammissibilità, essere presentata anteriormente alla stabilizzazione e deve essere corredata da:
a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per la stabilizzazione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991;
b) la documentazione attestante la sussistenza, alla data di presentazione della domanda di contributo, del rapporto di lavoro con il soggetto di cui alla lettera a) in base ad una delle tipologie contrattuali di cui all'articolo 3, comma 6, lett. a), n. 1, 2, 3 o 4 ovvero attestante la somministrazione a favore del soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di contributo, del soggetto di cui alla lettera a);
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, comma 6, lett. c). I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
d) *(abrogata)*
e) per ogni soggetto da stabilizzare, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto di cui alla lett. a) e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 6, lett. b).
3. In relazione agli incentivi di cui all'articolo 8, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, all'inserimento lavorativo o all'assunzione a tempo determinato e deve essere corredata da:
a) i dati del lavoratore;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 3, commi 2 o 4. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
c) *(abrogata)*
d) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e

resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 1 o 5.

3 bis. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), e all'articolo 8, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 5, a tempo determinato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro.

5. *(abrogato)*

Art. 14 incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b)

1. In relazione agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) essere presentata entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
 1) per le imprese, nel Registro delle imprese;
 2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
 3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative;

b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, essere presentata anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;

c) essere corredata da:
 1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, della partecipazione prevalente nella nuova impresa;
 2) una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
 3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, sostenute con allegata, per tali ultime spese, la documentazione giustificativa;
 4) *(abrogato)*

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente e deve essere corredata da:

a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti disoccupati o rischio di disoccupazione e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 8;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a), b), b bis), c), e), g) e h).

c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla;

2 bis. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti

"de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relative a queste ultime in originale ed una copia.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 4, ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari devono depositare presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

5. *(abrogato)*

Art. 15 incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c)

1. In relazione al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), la domanda di contributo a pena di inammissibilità deve essere presentata entro due mesi dall'inizio del corso di riqualificazione e deve essere corredata da una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti partecipanti ai corsi e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 8, l'eventuale fruizione di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali, l'iscrizione ad un corso di riqualificazione realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione e, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 6, lett. b), la partecipazione ad un percorso di ricollocazione o riqualificazione previsto da un Piano di gestione di una situazione di grave difficoltà occupazionale.

1 bis. I soggetti richiedenti possono presentare una richiesta di anticipazione per un importo pari al 30 per cento del contributo massimo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione deve essere corredata da una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che eroga la formazione, attestate la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 30 per cento della durata prevista. La Provincia competente provvede sulla richiesta di anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione. L'anticipazione è erogata contestualmente all'atto di concessione.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c), ovvero del saldo nell'ipotesi di cui al comma 1 bis, i soggetti beneficiari devono presentare, entro un mese dalla conclusione del corso di riqualificazione, una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che ha erogato la formazione, attestate la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 70 per cento della durata prevista.

Art. 16 disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. La Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Il provvedimento di concessione, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b) e di cui all'articolo 8, deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui all'articolo 13, comma 4, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui agli articoli 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2.

5. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 16 bis variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e di cui all'articolo 8 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.

2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita presenta domanda alla Provincia alla quale era stato richiesto

il contributo.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:
a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.
4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 17 revoca del contributo

01. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 1, comma 1, lett. a) , e 8:
a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui all'articolo 13, comma 4, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'esito negativo della verifica di cui all'articolo 13, comma 4.
02. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) e c), il mancato deposito, nei termini rispettivamente indicati, della documentazione di cui agli articoli 14, commi 3 e 4, o 15, comma 2.
1. Comportano la revoca parziale dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), nella misura di cui al comma 2, i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi dell'articolo 3:
a) il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo del lavoratore;
b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo;
c) la riduzione dell'orario di lavoro indicato nella domanda di contributo.
2. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si verifica dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:
a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo;
b) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25 per cento dell'ammontare del contributo;
c) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e fino al compimento del terzo anno, nella misura del 12,5 per cento dell'ammontare del contributo.
3. I commi 1 e 2 trovano applicazione anche in relazione all'incentivo di cui all'articolo 8, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato.
4. Comporta la revoca parziale, nella misura del 50 per cento del suo ammontare, dell'incentivo di cui all'articolo 8, nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, uno degli eventi di cui al comma 1, se verificatosi dopo l'erogazione e prima che sia trascorso un anno dall'assunzione.
5. Comporta la revoca dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) la cessazione dell'impresa entro un anno dall'erogazione dell'incentivo ovvero il venir meno, nel medesimo periodo, della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, fossero lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.

Art. 18. entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (articoli 2, 6 e 10) - settori esclusi

01	"Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione)
02	"Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi" (tutta la divisione)
05	"Pesca, piscicoltura, e servizi connessi" (tutta la divisione)
10	Estrazione di carbon fossile, lignite e torba" (tutta la divisione)
13	"Estrazione di minerali metalliferi" (tutta la divisione)
15.11.0 15.12.0 15.13 15.20 15.3 15.4 15.51 15.61.1 15.61.2 15.61.3 15.61.4 15.62 15.7 15.83 15.87 15.89 15.92 15.93 15.94 15.95 15.97	"Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione" (tutta la categoria) "Produzione di carne di volatili, conigli e di prodotti della macellazione" (tutta la categoria) "Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne" (tutta la classe) "Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce" (tutta la classe) "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi" (tutto il gruppo) "Produzione di oli e grassi vegetali e animali" (tutto il gruppo) "Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte" (tutta la classe) "Molitura del frumento" (tutta la categoria) "Molitura di altri cereali" (tutta la categoria) "Lavorazione del risone" (tutta la categoria) "Altre lavorazioni di semi e granaglie" (tutta la categoria) "Produzione di prodotti amidacei" (tutta la classe) "Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali" (tutto il gruppo) "Produzione di zucchero" (tutta la classe) "Produzione di condimenti e spezie" (tutta la classe) "Produzione di altri prodotti alimentari" (tutta la classe) "Produzione di alcol etilico di fermentazione" (tutta la classe) "Produzione di vini di uva (da uve non di produzione propria)" (tutta la classe) "Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta" (tutta la classe) "Produzione di altre bevande fermentate non distillate" (tutta la classe) "Produzione di malto" (tutta la classe)
16	"Industria del tabacco" (tutta la divisione)
24.7	"Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)
27.10 27.22	"Siderurgia" (tutta la classe) "Fabbricazione di tubi di acciaio" (tutta la classe)
34	"Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi " (tutta la divisione)
35.11.1 35.11.3	"Cantieri navali per costruzioni metalliche" (tutta la categoria) "Cantieri di riparazioni navali" (tutta la categoria)

07_SO17_1_ADC_LAV FOR_5_33-07

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con DPReg. 20 febbraio 2007, n. 033/Pres., come modificato dal DPReg. 25 giugno 2007, n. 0194/Pres. Testo coordinato.

CAPO I - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce, in applicazione degli articoli 30, 31, 32 e 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per:
a) l'assunzione con contratti a tempo indeterminato, anche parziale;
b) l'inserimento in qualità di soci - lavoratori di cooperative;
c) lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì, in applicazione dell'articolo 33, comma 1, lettera c) della legge regionale 18/2005, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

Art. 2 incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), le assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai seguenti soggetti:
a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;
b) cooperative e loro consorzi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;
c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;
d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
e) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;
f) (abrogata)
g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;

i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.
3. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i soggetti da assumere devono, alla data di presentazione della domanda, soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:
1) donne disoccupate;
2) soggetti disoccupati che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
3) soggetti disoccupati laureati da almeno due anni;
4) soggetti disoccupati da almeno sei mesi;
5) soggetti a rischio di disoccupazione.
b) essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.
4. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
a) per disoccupati, coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 0227/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per soggetti a rischio di disoccupazione, esclusivamente coloro che siano stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali concessi anche in deroga alla vigente normativa.
5. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni a tempo indeterminato devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
a bis) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;
a ter) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;
b) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile;
c) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo del datore di lavoro.
6. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli inserimenti lavorativi dei soggetti di cui al comma 3 in qualità di soci lavoratori di cooperative.
7. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa, per essere ammissibili a contributo ai sensi del comma 6, devono possedere i seguenti requisiti:
a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui al comma 2.

Art. 3 incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Per beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) le imprese devono essere costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, e devono:
a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);
b) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.
3. L'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa, avente i requisiti di cui al comma 1, sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 2, comma 3, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
4. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) anche i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).
5. Ai fini del presente regolamento per partecipazione prevalente si intende una partecipazione superiore al cinquanta per cento del capitale sociale.

Art. 4 spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di *leasing*, di:
a) macchinari e attrezzature;
b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
c) macchine per ufficio e programmi informatici;
d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
e) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i <<pick-up>> con non più di tre posti;
f) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
a) per le imprese, anche se cooperative, nel Registro delle imprese;
b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.
3. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico - amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione, rispettivamente:
a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

Art. 5 casi di esclusione dall'ammissibilità

1. Le spese di cui all'articolo 4 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:
a) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:
1) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
2) socio dell'impresa richiedente;
3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci della società richiedente;
4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci dell'impresa richiedente;
c) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'Allegato A del presente Regolamento;
d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Art. 6 incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Sono interventi ammissibili a contributo:
a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che scadono entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;
b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base a una delle seguenti tipologie

contrattuali:
1) contratto di lavoro intermittente, di cui al titolo V, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
2) contratto di inserimento, di cui al titolo VI, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;
3) contratto di lavoro a progetto, di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;
c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;
d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
3. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al presente regolamento;
b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;
c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui al comma 2, lettera b), numero 1);
c bis) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

Art. 7 ammontare degli incentivi

1. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) o dalla legge 223/1991, è pari a :
a) euro 2.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a una sola delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
b) euro 3.500 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a due delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
c) euro 4.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a più di due delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
2. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione i benefici e le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991, è pari a:
a) euro 4.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a una sola delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
b) euro 5.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a due delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a);
c) euro 6.000 per ciascuna assunzione o inserimento che riguardi un soggetto appartenente a più di due delle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
3. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.
3 bis. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 3 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, insieme ad altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;
c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.
4. L'ammontare degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, è pari ad euro 4.000 per ciascuna stabilizzazione.
5. L'importo di cui al comma 4 è elevato ad euro 6.000 qualora la stabilizzazione riguardi donne o soggetti che hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

6. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato ai sensi del presente regolamento sia a tempo parziale, il contributo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale, risultante alla data di assunzione o inserimento.

Art. 8 regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.
2. Sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A del presente regolamento.
2 bis. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9 cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con quelli previsti dal Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 9 bis riparto delle risorse

1. Ai fini del presente Regolamento è utilizzato il 100 per cento della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 80, comma 8, della legge regionale 18/2005.
2. Il 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.
3. Il residuo 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno.

CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 10 presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia competente.
2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:
a) per i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;
b) per i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza.

Art. 11 disposizioni concernenti gli incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo e devono essere corredate da:
a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni disciplinati dalla legge 407/1990 o dalla legge 223/1991;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;
c) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro.

Art. 12 disposizioni concernenti gli incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, devono, a pena di inammissibilità, essere presentate anteriormente alla stabilizzazione e non oltre il 31 ottobre 2007. Sempre a pena di inammissibilità le medesime domande devono essere corredate da:

a) i dati del lavoratore;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) la documentazione attestante la sussistenza del rapporto di lavoro con il soggetto di cui alla lettera a) al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ovvero, nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), la documentazione attestante la somministrazione a favore del soggetto richiedente, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, del lavoratore per la cui assunzione è presentata la domanda;

d) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento.

2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, il soggetto beneficiario deve avere stipulato, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro.

Art. 13 disposizioni concernenti gli incentivi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Le domande di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), devono, a pena di inammissibilità, soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a) essere presentate entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

1) per le imprese, nel Registro delle imprese;

2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;

3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, essere presentate anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;
c) essere corredate da:
1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, della partecipazione prevalente nella nuova impresa;
2) una visura camerale dell'impresa;
3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, delle spese sostenute con allegata, per tali ultime spese, la documentazione giustificativa.

2. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente e deve essere corredata da:
a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);
c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla;

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
a) entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deve depositare presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute, con allegata la documentazione giustificativa relative a queste ultime in originale ed una copia;
b) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, i soggetti beneficiari devono depositare presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

Art. 14 disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. La Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

3. Il provvedimento di concessione deve prevedere che il contributo ha natura di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

4. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui all'articolo 13, comma 4.

5. Le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) o di cui all'articolo 1, comma 2 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento o un trasferimento di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.
2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita o trasferita presenta domanda alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo.
3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da:
a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;
b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;
c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.
4. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di cui al comma 2, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 16 revoca dei benefici

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2:
a) la mancata stipulazione nel termine perentorio di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3, del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 11, comma 3, o 12, comma 3.
2. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il mancato deposito, nei termini rispettivamente indicati, della documentazione di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e b).
3. Comportano la revoca parziale degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, nella misura di cui al comma 4, i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento:
a) il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo del lavoratore;
b) le dimissioni volontarie del medesimo;
c) la riduzione dell'orario di lavoro indicato nella domanda di contributo.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 3 si verifica dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:
a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo;
b) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 25 per cento dell'ammontare del contributo;
c) se l'evento si verifica nel periodo intercorrente tra due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e fino al compimento del terzo anno, nella misura del 12,5 per cento dell'ammontare del contributo.
5. Comporta la revoca dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) la cessazione dell'impresa

entro un anno dall'erogazione dell'incentivo ovvero il venir meno, nel medesimo periodo, della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, avessero i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (articoli 2 e 5) - settori esclusi

01	"Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione)
02	"Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi" (tutta la divisione)
05	"Pesca, piscicoltura, e servizi connessi" (tutta la divisione)
10	"Estrazione di carbon fossile, lignite e torba" (tutta la divisione)
13	"Estrazione di minerali metalliferi" (tutta la divisione)
15.11.0	"Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione" (tutta la categoria)
15.12.0	"Produzione di carne di volatili, conigli e di prodotti della macellazione" (tutta la categoria)
15.13	"Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne" (tutta la classe)
15.20	"Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce" (tutta la classe)
15.3	"Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi" (tutto il gruppo)
15.4	"Produzione di oli e grassi vegetali e animali" (tutto il gruppo)
15.51	"Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte" (tutta la classe)
15.61.1	"Molitura del frumento" (tutta la categoria)
15.61.2	"Molitura di altri cereali" (tutta la categoria)
15.61.3	"Lavorazione del risone" (tutta la categoria)
15.61.4	"Altre lavorazioni di semi e granaglie" (tutta la categoria)
15.62	"Produzione di prodotti amidacei" (tutta la classe)
15.7	"Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali" (tutto il gruppo)
15.83	"Produzione di zucchero" (tutta la classe)
15.87	"Produzione di condimenti e spezie" (tutta la classe)
15.89	"Produzione di altri prodotti alimentari" (tutta la classe)
15.92	"Produzione di alcol etilico di fermentazione" (tutta la classe)
15.93	"Produzione di vini di uva (da uve non di produzione propria)" (tutta la classe)
15.94	"Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta" (tutta la classe)
15.95	"Produzione di altre bevande fermentate non distillate" (tutta la classe)
15.97	"Produzione di malto" (tutta la classe)
16	"Industria del tabacco" (tutta la divisione)
24.7	"Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)
27.10	"Siderurgia" (tutta la classe)
27.22	"Fabbricazione di tubi di acciaio" (tutta la classe)
34	"Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi " (tutta la divisione)
35.11.1	"Cantieri navali per costruzioni metalliche" (tutta la categoria)
35.11.3	"Cantieri di riparazioni navali" (tutta la categoria)

07_SO17_1_ADC_LAV FOR_6_347-06

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

LR 7/2005 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro). Regolamento per la promozione di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denomi-

nati "Punti di Ascolto", emanato con DPReg. 10 novembre 2006, n. 0347/Pres. come modificato dal DPReg. 25 giugno 2007, n. 0195/Pres. Testo coordinato.

CAPO I - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 finalità e ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento, al fine di dare attuazione alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), di seguito denominata legge:
a) disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, i criteri di ammissibilità e le modalità di finanziamento di progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro, che abbiano lo scopo di accrescere la conoscenza del fenomeno, ridurne l'incidenza e la frequenza e promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo;
b) stabilisce, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge, le modalità ed i requisiti necessari per l'accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati Punti di Ascolto, che potranno essere attivati con i progetti di cui alla lettera a);
c) stabilisce, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge, i criteri per la valutazione dei requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione dei progetti di cui alla lettera a) e all'accreditamento dei Punti di Ascolto che da essi sono costituiti e dipendono, tenendo conto delle finalità istituzionali e delle competenze dei soggetti stessi.
2. Il presente Regolamento non si applica ai Punti di Ascolto e Assistenza istituiti presso le Aziende per i Servizi Sanitari ovvero a quelli di Area vasta nell'ambito delle rispettive Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (U.O.P.S.A.L.), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge.

CAPO II - SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI E ALLA COSTITUZIONE DI PUNTI DI ASCOLTO

Art. 2 soggetti ammissibili

1. Sono ammessi alla presentazione dei progetti di cui all'articolo 1 e all'accreditamento dei Punti di Ascolto che da essi sono costituiti e dipendono i seguenti soggetti, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3:

a) gli enti locali della Regione, singoli o associati;
b) le associazioni di volontariato;
c) le associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale;
d) le organizzazioni sindacali;
e) le organizzazioni datoriali di categoria.

Art. 3 requisiti di ammissibilità dei soggetti

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, i soggetti di cui all'articolo 2 devono:
a) essere dotati di un atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che contenga l'espressa indicazione della sede legale;
b) essere dotati di uno Statuto o altro accordo, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, che espliciti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'ente, l'associazione o l'organizzazione assume:
1) l'attribuzione della rappresentanza legale, la struttura organizzativa del soggetto ed i livelli di organizzazione territoriale, tra i quali risulti che almeno una sede operativa è compresa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
2) l'assenza dello scopo di lucro, con espresso divieto di ripartizione, anche indiretta, di utili, sia nel corso della vita che all'atto dello scioglimento o della cessazione dell'ente, associazione od organizzazione;
3) le finalità istituzionali del soggetto, le quali debbono essere rivolte alla promozione e alla tutela del benessere psico-fisico e dell'inclusione sociale delle persone;
c) poter dimostrare l'affidabilità del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo e degli organi statutari che, all'atto della presentazione della domanda, non devono:
1) aver subito condanne definitive per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;
2) avere, nei cinque anni precedenti, patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione;
d) poter dimostrare il rispetto delle prescrizioni di legge e dei CCNL applicati in materia di obblighi previdenziali ed assicurativi;
e) poter dimostrare il rispetto delle prescrizioni di legge e dei CCNL applicati in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di pari opportunità, nonché di tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;
f) poter documentare, mediante comprovata attività svolta al fine di offrire sostegno e aiuto a lavoratrici e lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, di aver maturato competenze specifiche in materia di molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro e poter altresì documentare, mediante comprovate partecipazioni a progetti, stipulazioni di convenzioni, protocolli d'intesa, promozione di convegni, seminari e corsi di formazione, di aver instaurato consolidate interrelazioni con il territorio e reti attive di collaborazione con referenti qualificati, tecnici e scientifici, in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
g) poter documentare di avvalersi o collaborare con personale qualificato con pluriennale e comprovata competenza nella materia delle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro.
2. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), numero 1) e numero 2), purché iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro generale delle organizzazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia, di cui al DPReg. 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. (Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato), oppure al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui al DPReg. 17 ottobre 2003, n. 0381/Pres. (Regolamento per la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), purché partecipanti, alla data di presentazione della domanda, al tavolo della concertazione generale regionale secondo il protocollo di concertazione sottoscritto tra la Regione e le parti sociali il 12 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e f), purché partecipanti, alla data di presentazione della domanda, al tavolo della concertazione generale regionale secondo il protocollo di concertazione sottoscritto tra la Regione e le parti sociali il 12 gennaio 2004, e successive modifiche e integrazioni.

CAPO III - PROGETTI CONTRO LE MOLESTIE MORALI E PSICOFISICHE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Art. 4 finalità e contenuto dei progetti

1. I progetti sono finalizzati a realizzare azioni informative e divulgative atte ad accrescere la conoscen-

za e la sensibilità sociale sul problema delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro e a promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, anche attraverso l'attivazione di Punti di Ascolto.
2. Ciascun progetto deve indicare:
a) le azioni e le iniziative che si intendono attivare;
b) il percorso di realizzazione e i suoi obiettivi;
c) l'utenza a cui è rivolto;
d) i prodotti informativi e divulgativi che si intendono realizzare;
e) i risultati attesi, con particolare riferimento all'impatto territoriale, e gli indicatori che si intendono utilizzare per la valutazione del loro raggiungimento;
f) le professionalità degli operatori o collaboratori coinvolti nel progetto, al di fuori di quelli operanti negli eventuali Punti di Ascolto, con espressa indicazione dei nominativi e dei curricula;
g) le eventuali collaborazioni e convenzioni, con particolare riferimento a quelle con le Università, le Aziende per i Servizi Sanitari, gli uffici dei Consiglieri di Parità e del Difensore Civico, corredate da documentazione di intese ed accordi raggiunti ovvero in via di definizione;
h) i tempi di realizzazione, anche prevedendo lo sviluppo in fasi di avanzamento;
i) il piano finanziario, con indicazione del costo massimo preventivato per la realizzazione del progetto, suddiviso analiticamente per singole voci di spesa;
j) l'eventuale attivazione di Punti di Ascolto, corredata da un programma dettagliato comprendente:
1) le modalità organizzative che i Punti di Ascolto intendono adottare, con espressa indicazione degli orari di apertura al pubblico;
2) le professionalità degli operatori e dei professionisti impiegati, con espressa indicazione dei nominativi, dei curricula, della disponibilità oraria e delle mansioni affidate;
3) le eventuali convenzioni con le Aziende per i Servizi Sanitari di cui all'articolo 13, comma 3.
k) l'eventuale prosecuzione di attività di Punti di Ascolto già accreditati ed operanti, corredata da un programma dettagliato comprendente anche il potenziamento e i miglioramenti che si intendono apportare alle proprie modalità organizzative, sulla base dell'analisi dei risultati raggiunti e degli obiettivi ulteriori che si intendono perseguire.
3. Il progetto deve avere inizio non oltre tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento e deve concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda."
4. *(abrogato)*
5. I progetti possono essere presentati dai soggetti di cui al capo II anche in associazione o convenzione tra loro. In questo caso i progetti devono essere predisposti sulla base di un protocollo d'intesa, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti medesimi ed allegato alla domanda, nel quale è indicato qual è l'apporto di ogni partner al progetto e qual è il soggetto capofila, che viene considerato responsabile dell'attuazione del progetto e beneficiario del finanziamento previsto dal presente regolamento. Non è ammesso il partenariato tra soggetti diversi da quelli di cui al capo II, ferma restando la possibilità di attivare, nell'ambito dei progetti, le eventuali collaborazioni di cui al comma 2, lettera g).
6. Qualora il progetto preveda l'attivazione di Punti di Ascolto che non siano già accreditati, contestualmente alla domanda di finanziamento del progetto deve essere presentata, nello stesso plico, la domanda di accreditamento, secondo quanto disposto all'articolo 6.
6. bis L'attivazione dei Punti di Ascolto deve avvenire non oltre tre mesi dalla data del ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento.
7. Il mancato accreditamento dei Punti di Ascolto o la revoca dello stesso non consente il finanziamento del progetto per la parte connessa alle attività dei Punti di Ascolto medesimi.
8. I progetti non possono prevedere l'attivazione di servizi di sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori erogati con modalità ed in strutture diverse da quelle denominate Punti di Ascolto, definite e accreditate in base a quanto disposto al capo IV.

Art. 5 spese ammissibili e intensità del finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento tutte le spese strettamente riconducibili alle attività di realizzazione del progetto, nonché quelle riconducibili all'attivazione e implementazione degli eventuali Punti di Ascolto. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese per il rilascio delle fideiussioni di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Nei progetti che prevedono l'attivazione di Punti di Ascolto sono ammissibili al finanziamento, in particolare:
a) gli emolumenti erogati a operatori, esperti e professionisti;
b) le spese di primo impianto, avviamento e implementazione riguardanti l' acquisto di attrezzature e materiale tecnologico, nella misura massima del 30% del totale delle spese ammissibili previste per ogni Punto di Ascolto.

3. Non sono ammissibili al finanziamento:
a) le spese generali connesse all'attuazione dei progetti, riguardanti, in particolare, utenze, materiali di consumo, spese per affitto di locali;
b) gli emolumenti per il personale non impiegato esclusivamente nella realizzazione del progetto;
c) le spese riguardanti l'erogazione di corsi di formazione, salvo si tratti di aggiornamento e coordinamento interni agli operatori e collaboratori coinvolti nel progetto e nelle attività dei Punti di Ascolto;
4. Ciascun progetto è finanziabile fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo complessivo di euro 50.000, di cui fino ad un massimo di euro 35.000 per l'attivazione, l'attività e l'implementazione dei Punti di Ascolto e un massimo di euro 15.000 per le altre attività previste all' articolo 4.

Art. 6 modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento dei progetti e di accreditamento degli eventuali Punti di Ascolto sono trasmesse, a pena di inammissibilità, alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. *(abrogato)*
3. Le domande sono corredate da una scheda istruttoria conoscitiva e dalla documentazione necessaria per la valutazione dei requisiti.
4. Con decreto del Direttore del Servizio lavoro sono predisposti e resi disponibili, anche attraverso pubblicazione sul sito internet della Regione, i modelli di domanda, nonché la scheda istruttoria conoscitiva e le indicazioni relative alla documentazione da produrre.
5. Non sono ammissibili domande di accreditamento di Punti di Ascolto presentate senza un contestuale progetto che ne preveda l'attivazione.
6. Le domande presentate in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento non sono ammissibili al finanziamento.

Art. 7 modalità e criteri di valutazione dei progetti

1. Il Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominato Ufficio competente, provvede all'istruttoria delle domande e alla presentazione dei progetti alla Commissione regionale per il lavoro integrata in materia di molestie morali e psicofisiche, di seguito denominata Commissione integrata, la quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge, provvede all'esame e alla valutazione degli stessi, formulando una graduatoria.
2. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) ai progetti che prevedono un partenariato tra i soggetti di cui al capo III, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sono attribuiti fino a un massimo di 15 punti tenuto conto di:
1) partecipazione al partenariato di una o più Province: fino a 5 punti;
2) partecipazione al partenariato di uno o più comuni, anche costituiti in Ambiti per lo Sviluppo Territoriale (ASTER): fino a 2 punti;
3) esperienze maturate e iniziative realizzate in materia da ciascuno dei soggetti in partenariato: fino a 2 punti;
4) qualità e quantità dei mezzi e dei contributi al progetto messi a disposizione da ciascun soggetto in partenariato: fino a 6 punti;
b) ai progetti cui sono allegate convenzioni con le Aziende per i Servizi Sanitari, le Università di Trieste e Udine o con altri soggetti che abbiano competenze istituzionali in materia, quali ad esempio gli uffici dei Consiglieri regionali e provinciali di parità e del Difensore civico, sono attribuiti fino a un massimo di 10 punti;
c) in relazione ai contenuti del progetto e alla sua coerenza con le linee programmatiche previste nel Piano regionale triennale per le attività di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nel Programma regionale triennale di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 15 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti, tenuto conto di:
1) particolare attenzione all'impatto di genere del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche: fino a 14 punti;
2) azioni e iniziative previste, prodotti che si intendono realizzare, potenziale utenza e risultati attesi: fino a 10 punti;
3) numero e qualità dei collaboratori, esclusi quelli già inseriti negli eventuali Punti di Ascolto: fino a 6 punti;
d) ai progetti che prevedono l'attivazione di Punti di Ascolto sono attribuiti fino a un massimo di 30 punti tenuto conto di:
1) quantità e qualità del servizio offerto, valutato in base alle modalità organizzative gestionali, agli orari di apertura al pubblico nonché alla qualità e alle competenze di tutto il personale di cui il Punto di Ascolto si avvale in relazione alle mansioni affidate: fino a 15 punti;

2) numero dei Punti di Ascolto, loro dislocazione territoriale in relazione al potenziale bacino d'utenza e idoneità a soddisfare le esigenze di un'omogenea copertura del territorio regionale: fino a 10 punti;
3) convenzioni con le Aziende per i Servizi Sanitari di cui all' articolo 13, comma 3: fino a 5 punti;
e) ai progetti che prevedono la prosecuzione di attività ed il miglioramento dei servizi offerti alle lavoratrici ed ai lavoratori nei Punti di Ascolto già accreditati sono attribuiti, oltre ai punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d), fino a 15 punti tenuto conto della quantità e qualità delle attività svolte, come evidenziate nelle relazioni semestrali, nonché dei miglioramenti che si intendono apportare alle proprie modalità organizzative come indicati all'articolo 4, comma 2, lettera k).
3. Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti. In caso di parità del punteggio finale di più progetti, si prende in considerazione, nell'ordine, il punteggio ottenuto nei criteri a), b) e c).
4. I progetti che prevedono l'attivazione di Punti di Ascolto sono valutati ai sensi del comma 2, lettera d), soltanto se i Punti di Ascolto medesimi risultano accreditati dalla Regione ai sensi del capo IV.

Art. 8 concessione del finanziamento

1. Dopo l'approvazione della graduatoria, il Direttore del Servizio lavoro, con decreto, provvede alla concessione del finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie, dandone comunicazione ai soggetti interessati.
2. Ciascun soggetto beneficiario del finanziamento deve comunicare per iscritto all'Ufficio competente l'avvenuta attivazione del progetto e degli eventuali Punti di Ascolto nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 3 e 6 bis. Nel caso di mancata attivazione del progetto e degli eventuali Punti di Ascolto entro tali termini, il contributo è revocato.

Art. 9 modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento è erogato ad avvenuta conclusione del progetto e dietro richiesta del soggetto beneficiario inviata all'Ufficio competente entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto e corredata da:
a) un dettagliato rapporto finale sull'attività svolta, redatto dal soggetto responsabile dell'attuazione del progetto;
b) la rendicontazione delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, effettuata ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
c) copia delle eventuali convenzioni attivate, qualora previste nel progetto e non ancora trasmesse all'Ufficio competente;
d) copia di ogni materiale informativo e divulgativo realizzato nell'ambito del progetto, con autorizzazione all'utilizzo dello stesso da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 60 per cento del contributo concesso, successivamente all'attivazione del progetto e previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. La fideiussione deve avere validità estesa ad almeno sei mesi successivi alla conclusione del progetto e deve essere presentata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie). "

CAPO IV - PUNTI DI ASCOLTO

Art. 10 risorse e strutture

1. Ogni Punto di Ascolto, per svolgere le funzioni previste all'articolo 3, comma 2, della legge, si avvale, almeno delle seguenti risorse umane, garantendo l'impiego delle stesse con continuità nel tempo:
a) uno o più operatori, incaricati dal soggetto da cui il Punto di Ascolto è costituito e dipende di curare la gestione delle attività e degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 13;
b) un medico specialista in medicina del lavoro;
c) un medico specialista in medicina legale;
d) uno psicologo, in possesso di laurea magistrale ed iscritto nella Sezione "A" dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi, o un medico specialista in psichiatria;
e) un giuslavorista esperto in materia di lavoro.
2. Qualora vi siano più operatori nello stesso Punto di Ascolto, uno di essi assume la funzione di coordinatore.
3. Gli operatori e il coordinatore possono essere individuati nelle persone dei professionisti di cui alle lettere b), c), d) ed e), del comma 1.
4. Il personale del Punto di Ascolto non può svolgere compiti di vigilanza o far parte dei Punti di Ascolto e Assistenza istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge. Presso il Punto di Ascolto non può operare il personale che svolge compiti di vigilanza presso le Aziende per i Servizi Sanitari e il personale dei Punti di Ascolto e di Assistenza.

5. Ogni Punto di Ascolto dispone di un'unica sede, ubicata nel territorio della Regione, collocata in un unico edificio e corredata dalle risorse strumentali e logistiche necessarie. La sede deve essere nella disponibilità del soggetto da cui il Punto di ascolto è costituito e dipende e deve essere costituita almeno da:
a) un locale idoneo dedicato all'organizzazione e alla gestione del servizio fornito agli utenti;
b) un locale idoneo deputato all'effettiva e diretta attività di ascolto, erogata attraverso colloqui individuali.

Art. 11 accreditamento dei Punti di Ascolto

1. Con l'atto di accreditamento la Regione riconosce ai soggetti da cui i Punti di Ascolto sono costituiti e dipendono la facoltà di attivare i Punti di Ascolto medesimi per interventi di informazione, prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo.
2. Ogni soggetto, in possesso dei requisiti di cui al capo II, può richiedere l'accreditamento di più Punti di Ascolto, ciascuno dei quali è accreditato in base a documentata rispondenza ai requisiti di cui al presente capo.
3. Le procedure di accreditamento hanno lo scopo di verificare e valutare:
a) l'esistenza e l'adeguatezza delle risorse umane di cui ogni Punto di Ascolto si avvale;
b) la disponibilità dei locali e delle strutture, nonché la loro idoneità in base alle norme igieniche, di sicurezza e di riservatezza;
c) l'idoneità delle risorse materiali e tecnologiche necessarie all'erogazione delle attività.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 3, lettera a), il soggetto da cui il Punto d'ascolto è costituito e dipende deve allegare alla domanda di accreditamento copia di contratti di lavoro o di convenzioni, in cui siano esplicitate le mansioni di ciascuno dei soggetti operanti nei Punti di Ascolto, corredati da curricula che attestino e documentino competenze e pluriennale qualificata esperienza degli stessi in materia di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo agli aspetti concernenti le molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 3, lettera b), il soggetto da cui il Punto di Ascolto è costituito e dipende deve allegare alla domanda:
a) atti o autocertificazioni che attestino che la sede è nella disponibilità continuativa nel tempo del soggetto;
b) atti o autocertificazioni di conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene, per quanto applicabili in relazione all'attività svolta ed alla presenza di lavoratori dipendenti, collaboratori ed utenti esterni;
c) descrizione dei locali in cui si evidenzia che gli spazi riservati ai colloqui individuali garantiscono il rispetto della riservatezza e sono distinti dai locali ad uso amministrativo;
6. Nel caso di sedi o spazi non di proprietà del soggetto, l'idoneità degli stessi alle norme igieniche, di sicurezza e di riservatezza deve essere comunque documentata a cura del soggetto che ne gode la disponibilità.
7. Ai fini della verifica di cui al comma 3, lettera c), il soggetto da cui il Punto di Ascolto è costituito e dipende deve allegare:
a) atti o autocertificazioni di disponibilità di arredi e attrezzature idonee a consentire un'efficiente ed efficace organizzazione e gestione del servizio in funzione del numero di dipendenti o collaboratori coinvolti nelle attività ivi realizzate;
b) atti o autocertificazioni di disponibilità di idonee dotazioni tecnologiche quali, in particolare, una linea telefonica e fax ed un indirizzo di posta elettronica esclusivi, nonché di mobili con serratura idonei a conservare la documentazione raccolta nel rispetto della normativa sulla riservatezza.
8. Le domande di accreditamento dei Punti di Ascolto, corredate dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, sono presentate, a pena di inammissibilità, contestualmente alla domanda di finanziamento del progetto, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 6.

Art. 12 procedure di accreditamento ed esiti

1. L'Ufficio competente provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione di un parere sull'accreditamento da parte della Commissione integrata.
2. La verifica dei requisiti è completata con l'ispezione in sede.
3. Il Direttore del Servizio lavoro provvede, con proprio decreto, all'accreditamento del Punto di Ascolto o al diniego dello stesso, dandone comunicazione al soggetto da cui esso è costituito e dipende.
3 bis. L'avvenuto accreditamento è reso noto con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13 attività, obblighi e adempimenti dei Punti di Ascolto

1. Ogni Punto di Ascolto, al fine di offrire aiuto e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori e a cura del per-

sonale di cui esso si avvale, secondo le mansioni e ruoli di ciascuno:
a) acquisisce il consenso informato delle lavoratrici e dei lavoratori che vi si rivolgono relativamente al trattamento dei dati personali e informa gli stessi sull'obbligo di referto che cade in capo agli esercenti una professione sanitaria;
b) offre alle lavoratrici e ai lavoratori, che vi si rivolgono in quanto si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, la possibilità di effettuare colloqui con i professionisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico legata a molestie o altre forme di pressione psicologica;
c) segnala, nel rispetto delle disposizioni di legge, nel rispetto della riservatezza ed informata la persona interessata, all'INAIL e alle strutture pubbliche competenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro, ovvero alle U.O.P.S.A.L. e alla Direzione provinciale del lavoro, eventuali situazioni di presunte molestie morali e psicofisiche, con particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro o siano insorte malattie professionali o da lavoro.
2. I professionisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno obbligo di svolgere attività di sostegno e aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori nella sede di ogni Punto di Ascolto. Tali attività:
a) si qualificano come mera consulenza e non contemplano terapie psicologiche e mediche né assistenza legale alle lavoratrici ed ai lavoratori;
b) sono garantite a tutte le lavoratrici e i lavoratori in orari compatibili con i loro orari di lavoro;
c) sono erogate con costo a carico del Punto di Ascolto, senza alcun onere per le lavoratrici e i lavoratori.
3. Al fine di facilitare l'eventuale presa in carico della terapia psicologica o medica delle lavoratrici e delle lavoratori che richiedessero tali prestazioni, i Punti di Ascolto definiscono convenzioni con le singole strutture del Servizio sanitario regionale sulla base di protocolli predisposti e promossi dalla Commissione integrata ed approvati dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
4. Ogni Punto di Ascolto accreditato, inoltre:
a) redige e invia all' Ufficio competente, entro il 10 luglio e 10 gennaio di ogni anno, una relazione semestrale sull'attività svolta, la quale è inoltrata, a cura dell'Ufficio competente, alla Commissione integrata e all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
b) fornisce alla Commissione integrata e all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno in Regione, nei tempi e secondo le modalità dalle stesse stabilite;
c) propone alla Commissione integrata, l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di operatrici e operatori qualificati per affrontare problematiche di disagio-psico-fisico sul luogo di lavoro, manifestando le necessità formative rilevate nello svolgimento delle proprie attività.
5. Gli operatori dei Punti di Ascolto, ivi compreso l'eventuale coordinatore, sono tenuti a partecipare ai programmi formativi per operatrici e operatori di Punti di Ascolto che sono proposti dalla Commissione integrata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge, ed attuati dalla Regione tramite le convenzioni con le Università di Trieste e di Udine previste all'articolo 52, comma 3, della legge regionale 18/2005, anche in partenariato con altri enti di formazione riconosciuti o tramite gli uffici del Consigliere regionale di Parità.
6. Il legale rappresentante del soggetto da cui ogni Punto di Ascolto è costituito e dipende risponde di tutte le attività del Punto di Ascolto, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e della sicurezza di tutte le persone che frequentano la sede.
6. bis E' consentito utilizzare il logo della Regione o la denominazione di Punto di Ascolto accreditato esclusivamente a seguito del decreto di accreditamento di cui all'articolo 12, comma 3."

Art. 14 variazioni successive all'accreditamento

1. Qualora, successivamente all'accreditamento, intervengano modifiche relative alle strutture e alle risorse umane impiegate nei Punti di Ascolto, il soggetto da cui il Punto d'Ascolto è costituito e dipende deve darne comunicazione all'Ufficio competente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 15 Elenco dei Punti di Ascolto accreditati

1. L'Ufficio competente predispone un Elenco dei Punti di Ascolto accreditati, che è tenuto aggiornato e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'Ufficio competente provvede, con cadenza annuale, alla revisione dell'Elenco per verificare il permanere dei requisiti cui l'accreditamento è subordinato, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attività previste.
3. Ai fini di cui al comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, i soggetti da cui i Punti di Ascolto sono costituiti e dipendono debbono trasmettere una dichiarazione attestante il permanere dei

requisiti di cui al presente capo.
4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma ovvero di revoca dell'accreditamento e di cancellazione dall'Elenco, disposto dal Direttore del Servizio lavoro.
5. L'Ufficio competente può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli e verifiche, anche a campione, per assicurare il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento e per valutare l'implementazione della qualità del servizio.

Art. 16 revoca dell'accreditamento e cancellazione

1. La revoca dell'accreditamento e la cancellazione di un Punto di Ascolto dall'Elenco è disposta del Direttore del Servizio lavoro, sentita la Commissione integrata, nei seguenti casi:
a) richiesta espressa da parte del soggetto da cui il Punto di Ascolto è costituito e dipende;
b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
c) accertata violazione degli obblighi e adempimenti di cui all'articolo 13.

Art. 17 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 18 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_SO17_1_ADC_LAV FOR_7_168-05

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 1 (Interventi in materia di professioni) come sostituito dall'articolo 6 comma 9 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti, emanato con DPReg. 8 giugno 2005, n. 0168/Pres. come modificato dal DPReg. 25 giugno 2007, n. 0198/Pres. Testo coordinato.

Art. 1 finalità

1. Il Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale del 22 aprile 2004

n. 13 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per progetti di aggiornamento professionale per i professionisti previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 13/2004, come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1.

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per Ufficio competente il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

Art. 3 beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti di seguito indicati:
a. gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella Regione;
b. le associazioni professionali di professioni ordinistiche con sedi decentrate a livello regionale;
c. le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, inserite, a livello regionale, nel registro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004.

Art. 4 presentazione dei Progetti regionali annuali di aggiornamento

1. Dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella regione, di concerto tra di loro, le associazioni professionali di professioni ordinistiche, con sedi decentrate a livello regionale, pure di concerto tra di loro, e le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche inserite, a livello regionale, nel registro previsto dall' articolo 4 della legge regionale 13/2004, in accordo tra di loro, ove rappresentino la medesima attività professionale, sia essa unica o prevalente, presentano all'Ufficio competente, un Progetto regionale annuale di aggiornamento professionale, di seguito denominato Progetto, recante la specificazione delle singole iniziative che si intendono realizzare.
2. Il Progetto ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.
3. Il Progetto può prevedere al massimo cinque iniziative di aggiornamento da svolgersi in ambito regionale, anche in collaborazione con Università ed Istituti specializzati, alle quali partecipano esclusivamente professionisti che esercitano l'attività con sede legale ed operativa in regione.
4. Nell'ambito del Progetto di cui al comma 1, è consentito riservare due delle cinque iniziative per far fronte alla necessità di inderogabili aggiornamenti, conseguenti a sopravvenute disposizioni legislative non prevedibili alla data di presentazione del Progetto medesimo.
5. Le iniziative specificate nel Progetto possono essere riproposte nel programma successivo, qualora non siano state realizzate per ragioni debitamente motivate.

Art. 5 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative, contenute nel Progetto, che si sostanziano in attività finalizzate all'aggiornamento professionale dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche, esercitate in forma individuale, associata o societaria.
2. Tali iniziative consistono in corsi, seminari, incontri, congressi, a livello regionale, strettamente connessi all'attività esercitata della durata massima di cinque giorni, mirati al soddisfacimento di bisogni formativi di tipo collettivo con particolare riguardo alle esigenze dei giovani professionisti.
3. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a. spese di pubblicità dell'iniziativa;
b. spese per corrispettivi relativi ai contratti di affidamento dell'organizzazione dell'iniziativa di aggiornamento;
c. spese di segreteria organizzativa;
d. spese di locazione degli spazi destinati all'iniziativa e delle attrezzature informatiche e tecniche connesse;
e. spese per traduzioni e relativi impianti;
f. spese per i compensi ai relatori ai tutor d'aula e rimborsi per spese di viaggio e pernottamento;
g. spese per la pubblicazione degli atti dell'iniziativa;
4. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA.
4. bis Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.
5. Non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 6 computo dei termini

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.

Art. 7 regime d'aiuto

1. I contributi concessi hanno natura di aiuti "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 8 domanda

1. I rappresentanti dei soggetti indicati all'articolo 3 presentano, anche contestualmente al Progetto, domanda di contributo, riferita ad ogni singola iniziativa specificata nel Progetto medesimo, all'Ufficio competente, su apposito modello, nel rispetto della normativa fiscale vigente.
1 bis. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno di ogni anno.
2. Le domande di cui al comma 1, sono corredate dalla seguente documentazione:
a. relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento sottoscritta dal rappresentante di cui al comma 1 legittimato a presentare la domanda;
b. prospetto analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 5, comma 3, corredato dai relativi preventivi, ove la natura della spesa lo consenta;
c. piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati, ove possibile e sempre che la loro entità sia esattamente quantificabile;
c bis. <<dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
c ter. dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazioni, attestante che l'imposta dell'IVA non è deducibile;
d. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
3. Qualora la domanda di contributo sia riferita ad iniziative non ricomprese nel Progetto regionale annuale, si procede alla archiviazione della medesima.

Art. 9 concessione

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la corrispondenza tra le iniziative contemplate nel Progetto e la relativa domanda, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.
3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.
4 bis. <<Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime "de minimis" ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.>>
5. Alla conclusione del procedimento l'Ufficio competente comunica all'interessato:
a) l'ammissibilità del finanziamento;
b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;
c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.

Art. 10 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 5.000,00 euro per ogni singola iniziativa ammessa a finanziamento.
2. Nel caso in cui vi siano finanziamenti da parte di soggetti privati, indicati nel piano di copertura di cui all'articolo 8 comma 2 lettera c), l'ammontare del contributo viene determinato sull'importo delle spese ammissibili rimaste a carico del beneficiario.
3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 11 erogazione

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare i singoli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della concessione.
2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato di un mese.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro un mese dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la seguente documentazione:
a. relazione illustrativa sugli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto a ciò legittimato;
b. nota recante l'elenco dettagliato delle spese sostenute corredata dalla relativa documentazione fiscale;
c. dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che, ai fini della realizzazione dell'iniziativa formativa, vi è stata o non vi è stata la partecipazione finanziaria di un soggetto esterno, in qualità di un soggetto privato esterno;
d. documentazione probatoria concernente l'entità dell'eventuale finanziamento da parte di soggetti privati esterni;
4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).
4 bis. Non sono riconosciute le somme indicate al comma 3, lettera d);
5. La documentazione giustificativa della spesa, annullata in originale, è presentata in copia non autenticata e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.
6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2.
7. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
8. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.
9. L'Ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 12 documentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 13 cause di rideterminazione del contributo

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:
a. quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo previsto dall'articolo 15 , comma 1, lettera b);
b. quando si verifichino le fattispecie contemplate dall'articolo 10, comma 2.

Art. 14 domande inevase

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 15 revoca

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni l'Ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora in particolare:
a. gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2;
b. gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;
c. sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 16 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazio-

ne agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, Il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 17 modulistica

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente regolamento.

Art. 18 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 disposizioni transitorie

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 presentano il Progetto, entro il 30 settembre 2005. Contestualmente alla presentazione del Progetto gli interessati possono presentare la relativa domanda.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_SO17_1_ADC_LAV FOR_8_170-05

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004. (Interventi in materia di professioni), emanato con DPReg. 8 giugno 2005, n. 0170/Pres. come modificato dal DPReg. 25 giugno 2007, n. 0199/Pres. Testo coordinato.

Art. 1 finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non, esercitate in forma individuale, associata ovvero societaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004.

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
b) per certificazione di qualità: la certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni riferite all'esercizio di un'attività professionale ordinistica e non.

Art. 3 beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento:
a. i soggetti che esercitano in forma individuale un'attività professionale ordinistica ovvero non ordinistica per la quale è richiesta l'iscrizione ad una associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004;
b. gli studi associati di cui alla legge n. 1815 del 23 novembre 1939;
c. le società tra professionisti che esercitano un'attività professionale ordinistica;
d. le società tra professionisti che esercitano un'attività professionale non ordinistica.
2. I soggetti che esercitano l'attività professionale, in forma individuale, sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora:
a. abbiano la residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia;
b. svolgano l'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale;
c. svolgano attività esclusivamente libera e professionale e non siano lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone o di società di capitali;
d. siano regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, nel caso di prestatori di attività professionali ordinistiche;
e. siano aderenti a una associazione inserita nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004, nel caso di prestatori di attività professionali non ordinistiche.
3. Gli studi associati che esercitano un'attività professionale ai sensi della legge 1815/1939 sono ammessi ai benefici di cui al presente regolamento qualora:
a) abbiano sede nel territorio regionale ed almeno il 51% degli associati eserciti l'attività in Regione;
b) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone o di società di capitali;
c) riuniscano soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile;
d) rispettino quanto previsto dalla legge n. 1815/1939 <<Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza>>.
4. Le società tra professionisti ordinistici, costituitesi in base a specifiche normative di settore, sono ammesse al beneficio di cui al presente regolamento qualora:
a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci eserciti l'attività in Regione;
b) riuniscano esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile;
c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti,
d) coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;
e) rispettino quanto previsto dalle specifiche normative di settore che ne consentono la costituzione;
f) siano regolarmente iscritte nel registro delle imprese.
5. Le società tra professionisti non ordinistici sono ammesse ai benefici di cui al presente Regolamento qualora:
a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci eserciti l'attività in Regione;
b) riuniscano esclusivamente soggetti aderenti ad associazioni inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004;
c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori

dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;
d) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese.
6. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.
7. I requisiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni, certificabile in base alle vigenti normative nazionali ed internazionali, da organismi accreditati.
2. Le iniziative di cui al comma 1 riguardano l'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.
3. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a) spese di consulenza esterna per la realizzazione del sistema di qualità, comprensive della progettazione del sistema, della stesura del relativo manuale e della preparazione della visita ispettiva di certificazione;
b) spese per la formazione e l'aggiornamento del professionista o dei professionisti e dell'eventuale personale dipendente che interagisce con il sistema qualità;
c) spese per l'informatizzazione del sistema qualità con esclusione di quelle riferite all'acquisto di hardware a meno che tale acquisto, debitamente motivato, non sia ritenuto strettamente connesso ed imprescindibile ai fini della realizzazione del sistema di qualità;
d) spese relative alla tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per il rilascio del relativo certificato.
4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso e di eventuali altre imposte.

Art. 5 requisiti delle società di consulenza

1. Le consulenze per la realizzazione del sistema di qualità sono svolte da società o consulenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver svolto almeno cinque interventi di consulenza nell'area della qualità presso strutture che hanno conseguito la certificazione da comprovare nel curriculum vitae;
b) essere iscritti nei registri dei valutatori di sistemi di qualità nazionali o internazionali riconosciuti.

Art. 6 computo dei termini

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile.

Art. 7 regime d'aiuto

1. I contributi concessi hanno natura di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

Art. 8 presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate all'Ufficio competente, prima dell'avvio dell'iniziativa di cui all'articolo 4 su un apposito modello, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale.
2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono corredate dalla seguente documentazione:
a) relazione recante la descrizione del programma che si intende realizzare, con l'indicazione dei tempi previsti per la sua realizzazione, debitamente sottoscritta dal soggetto legittimato;
b) schema delle spese che si prevede di sostenere corredato dai preventivi delle ditte fornitrici la consulenza per l'analisi e la certificazione.
c) dichiarazione in termini sintetici, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
3. Le domande di finanziamento sono integrate dall'ulteriore documentazione prevista in apposito modello, a seconda che i richiedenti siano professionisti, ordinistici e non e che esercitino l'attività in forma individuale, associata ovvero societaria.

Art. 9 concessione del contributo

1. L'Ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

2. L'istruttoria si conclude entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento.
3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.
5. Alla conclusione dell'istruttoria l'Ufficio competente comunica all'interessato:
a) l'ammissibilità al finanziamento;
b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;
c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.
6. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo l'Ufficio competente richiede al soggetto che ha presentato la relativa domanda una dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di contributo e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis ai sensi della normativa comunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia. Il superamento dei massimali fissati per la concessione di aiuti "de minimis" dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 10 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti di cui al comma 2.
2. L'importo minimo del contributo è pari a 4.000,00 euro, quello massimo è pari a 15.000,00 euro.
3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 11 erogazione del contributo

1. Gli interventi per i quali il contributo è stato concesso sono ultimati entro diciotto mesi dalla data di concessione.
2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato per ulteriori sei mesi.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la seguente documentazione:
a) relazione illustrativa in ordine alle modalità di svolgimento del programma di certificazione, all'avvenuta realizzazione dello stesso ed ai risultati conseguiti, corredata dalla documentazione di spesa;
b) attestato di certificazione rilasciato dall'organismo competente;
c) (abrogato)
4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).
5. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.
6. Sono valide, quale documentazione di spesa, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. L'Ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
8. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.
9. L'Ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 12 erogazione dei contributi in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.
3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso

e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 13 disposizioni per la presentazione di documentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso 1a documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 14 cause di rideterminazione del contributo

1. L'Ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:
a) (abrogato)
b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 10, comma 2.

Art. 15 domande inevase

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 16 revoca

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni l'Ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora, in particolare:
a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2;
b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;
c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti
d) in materia di documentazione amministrativa);
e) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 17 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'Ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, i1 rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 18 modulistica

1. L'Ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente Regolamento.

Art. 19 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 <<Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso>> e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 disposizioni finali

1. Le domande di finanziamento sono presentate all'Ufficio competente, su apposito modello, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I soggetti che esercitano un'attività professionale non ordinistica in forma individuale e le società i cui soci sono professionisti non ordinistici aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, già liberamente costituitesi, possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento delle medesime nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 21 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione.

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione .fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell’anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all’ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
    - FORMA CARTACEA — € 90,00
    - PRODUZIONE SU CD — € 75,00
    - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA — € 60,00
    - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA — € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessita' del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it.
Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici **(CD, ON-LINE ed e-mail)** sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo**.** La relativa fornitura è così disposta:
    - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
    - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
    - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
      Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
    - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
    - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
  Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
  A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
COMUNI con meno di 5.000 abitanti	riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
COMUNITÀ MONTANE	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

• per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**"	**ABB.TO BUR N°** ***** (per rinnovo) o "**NUOVO ABB.TO BUR**" - **CAP. 710/270/178**
• per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**" (ATTENZIONE! **CAP.** diverso dal precedente)	**ABB.TO BUR N°** ***** (per rinnovo) o "**NUOVO ABB.TO BUR**" - **CAP. 1710/270/178**
• per spese pubbl. avvisi, ecc.	**INSERZ.BUR – INVIO PROT.N.** ***** - **CAP. 708/270/178**
• per acquisto fascicoli B.U.R.	**ACQUISTO FASCICOLO/I BUR** - **CAP. 709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste